

*Studio di Impatto Ambientale  
Quadro di Riferimento Programmatico  
(Sezione I)*

**Permesso di Ricerca B.R268.RG  
Pozzo Esplorativo Elsa 2  
(Aggiornamento 2014)**

## Indice

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>PIANIFICAZIONE NEL SETTORE ENERGETICO</b>	<b>2</b>
2.1	Politica Energetica Europea	2
2.1.1	Relazioni con il Progetto	4
2.2	Pianificazione Energetica Nazionale	4
2.2.1	Relazioni con il Progetto	5
2.3	Piano Energetico Regionale (PER) della Regione Abruzzo	6
2.3.1	Contenuti ed Obiettivi	6
2.3.2	Relazioni con il Progetto	10
2.4	Piano Energetico Provinciale (PEP) della Provincia di Chieti	10
2.4.1	Relazioni con il Progetto	10
2.5	Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) del Comune di Ortona	10
2.5.1	Relazioni con il Progetto	11
<b>3</b>	<b>REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI</b>	<b>12</b>
3.1	Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991	12
3.2	Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625	13
3.3	Decreto Legislativo 112/98 (Riforma Bassanini) e Riforma dell’Art. 117 della Costituzione	14
3.4	Legge 21 Dicembre 2001, No. 443	15
3.5	Legge 23 Agosto 2004, No. 239	15
3.6	Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011 e Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011	17
3.7	Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83	19
3.8	Decreto Ministeriale 9 Agosto 2013	20
3.9	Relazioni con il Progetto	21
<b>4</b>	<b>NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SETTORE</b>	<b>22</b>
4.1	Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare	22
4.1.1	Inquadramento	22
4.1.2	Relazioni con il Progetto	23
4.2	Convenzione di Barcellona	24
4.2.1	Inquadramento	24
4.2.2	Relazioni con il Progetto	25

4.3	Convenzione di Londra "Marpol"	26
4.3.1	Inquadramento	26
4.3.2	Ratifica della MARPOL in Italia	28
4.3.3	Relazioni con il Progetto	28
4.4	Direttiva 2008/56/CE	29
4.4.1	Inquadramento	29
4.4.2	Recepimento della Direttiva in Italia	30
4.4.3	Relazioni con il Progetto	31
4.5	Direttiva 2013/30/UE	31
4.5.1	Inquadramento	31
4.5.2	Recepimento della Direttiva in Italia	32
4.5.3	Relazioni con il Progetto	32
<b>5</b>	<b>AREE PROTETTE E REGIME VINCOLISTICO</b>	<b>33</b>
5.1	Aree Marine Protette	33
5.1.1	Inquadramento Normativo	33
5.1.2	Relazioni con il Progetto	38
5.2	Siti Natura 2000, IBA e Aree Naturali Protette	39
5.2.1	Rete Natura 2000	39
5.2.2	Important Bird Areas (IBA)	43
5.2.3	Aree Naturali Protette	43
5.3	Aree Marine di Tutela o Vincolo	48
5.3.1	Zone di Tutela Biologica	48
5.3.2	Zone Interdette alla Pesca, alla Navigazione e all' Ancoraggio	50
5.3.3	Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico	51
5.4	Aree Sottoposte a Restrizioni di Natura Militare	52
5.4.1	Inquadramento Normativo	52
5.4.2	Relazioni con il Progetto	53
<b>6</b>	<b>ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO LOCALE</b>	<b>55</b>
6.1	Progetti, Piani e Programmi in Ambito Locale	55
6.1.1	Relazioni con il Progetto	58

## ELENCO DELLE FIGURE ALLEGATE

- Figura 1.1          Permesso di Ricerca B.R268.RG e Titoli Minerari Vigenti
- Figura 1.2          Inquadramento Territoriale di Area Vasta
- Figura 5.1          Aree Naturali Protette, Siti Natura 2000 e IBA

*Si noti che nel presente documento i valori numerici sono riportati utilizzando la formulazione seguente:  
separatore delle migliaia = virgola (,); separatore decimale = punto (.)*

# *Studio di Impatto Ambientale*

## *Quadro di Riferimento Programmatico*

### *(Sezione I)*

## **Permesso di Ricerca B.R268.RG**

### **Pozzo Esplorativo Elsa 2**

### **(Aggiornamento 2014)**

## **1 INTRODUZIONE**

La presente sezione costituisce il **Quadro di Riferimento Programmatico** dello Studio di Impatto Ambientale che è stato predisposto e fornisce (ai sensi dell'Articolo 3 del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 e dell'Articolo 22 e Allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione delle possibili relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

In primo luogo tale quadro ha l'obiettivo di esaminare gli strumenti pianificatori di settore e territoriali, nei quali l'opera proposta è inquadrabile, ed analizzare gli eventuali rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi degli stessi; quindi, fornire l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari, e, infine, descrivere attualità del progetto ed eventuali disarmonie di previsione contenute in distinti strumenti programmatici.

Il presente documento è così strutturato:

- nel Capitolo 2 sono descritti gli strumenti di pianificazione europea, nazionale e locale in tema di energia e le relazioni con il progetto;
- nel Capitolo 3 sono descritte le principali norme che regolamentano le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi;
- nel Capitolo 4 è riportata una sintesi della normativa internazionale di settore;
- nel Capitolo 5 sono descritte le aree naturali protette ed il regime vincolistico (zone marine di tutela) dell'area di interesse, con particolare riferimento a:
  - aree marine protette,
  - Siti Natura 2000, Important Bird Areas (IBA) e aree naturali protette,
  - aree marine di tutela o vincolo (zone di tutela biologica marina, zone interdette alla pesca e alla navigazione ed ancoraggio, zone e siti di interesse storico e archeologico),
  - aree sottoposte a restrizioni di natura militare;
- nel Capitolo 6 è infine riportata l'analisi delle dinamiche di sviluppo locale.

## 2 PIANIFICAZIONE NEL SETTORE ENERGETICO

### 2.1 Politica Energetica Europea

Gli aspetti fondamentali dell'attuale politica energetica dell'Unione Europea (UE) sono stati introdotti con il Libro Verde della Commissione Europea del 29 Novembre 2000, intitolato "*Verso una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico*". Il documento si basa principalmente sulla necessità di ridurre la dipendenza energetica dell'Unione Europea dall'esterno e, in particolare, da paesi caratterizzati da una forte instabilità politica come quelli del Medio Oriente e del Nordafrica. A tal scopo, il Libro Verde propone di elaborare una strategia di sicurezza dell'approvvigionamento destinata a ridurre i rischi legati a questa dipendenza esterna, considerando che l'obiettivo principale della strategia energetica europea debba consistere nel garantire, per il benessere dei cittadini e il buon funzionamento dell'economia, la disponibilità fisica e costante dei prodotti energetici sul mercato, a un prezzo accessibile per tutti i consumatori, nel rispetto dell'ambiente e nell'ottica dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi fissati nel documento sono:

- riequilibrare la politica dell'offerta con azioni chiare a favore di una politica della domanda;
- avviare un'analisi sul contributo a medio termine dell'energia nucleare;
- prevedere un dispositivo rafforzato di scorte strategiche e nuove vie di importazione per gli idrocarburi a causa del continuo aumento delle importazioni.

Con il successivo Libro Verde della Commissione Europea dell'8 Marzo 2006, intitolato "*Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura*", la politica energetica europea si sviluppa ulteriormente. La Commissione, attraverso il Libro Verde del 2006, invita gli Stati membri all'attuazione di una politica energetica europea articolata su tre obiettivi principali:

- la sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica;
- la competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la realizzazione del mercato interno dell'energia;
- la sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la domanda interne di energia dell'UE nel contesto internazionale.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, il documento introduce i seguenti sei settori di azione prioritari:

- completamento del mercato interno dell'energia elettrica e del gas per garantire la crescita e l'occupazione, per agevolare una concorrenza leale tra le imprese e tutelare i consumatori;
- solidarietà tra gli Stati membri in termini di sicurezza dell'approvvigionamento per far fronte alla dipendenza dalle importazioni e alle oscillazioni della domanda;
- attuazione di politiche energetiche nazionali volte all'utilizzo diversificato, efficiente e sostenibile dell'energia;
- lotta contro il cambiamento climatico e il consumo eccessivo di energia attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica;
- promozione delle attività di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie che consentono la produzione di una forma di energia pulita e sostenibile;
- politica energetica esterna coerente ossia condivisa nell'ambito dell'Unione al fine facilitare il dialogo internazionale con i partner energetici.

Sulla base di tali priorità, la Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo del 10 Gennaio 2007, con titolo *"Una politica energetica per l'Europa"*, introduce un pacchetto integrato di misure che istituiscono la politica energetica europea (il cosiddetto "pacchetto Energia"). In questo modo, l'UE intende essere l'artefice di una nuova rivoluzione industriale e creare un'economia ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni di CO<sub>2</sub> attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- realizzare un mercato interno dell'energia favorendo la concorrenza, migliorando l'integrazione e l'interconnessione tra le norme tecniche dei vari Stati membri, garantire un servizio pubblico dell'energia;
- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, diversificazione delle fonti e delle vie di trasporto;
- ridurre le emissioni di gas serra tramite un minor consumo di energia (riduzione delle emissioni del 20% entro il 2020) e un maggiore ricorso a fonti di energia pulite (produzione al 20% rispetto al consumo energetico totale);
- sviluppare tecnologie energetiche in modo da facilitare il raggiungimento degli obiettivi in campo energetico;
- valutazione dell'utilizzo dell'energia nucleare, la cui decisione spetta agli Stati membri;
- pianificazione di una politica energetica comune tra gli Stati membri, al fine di consentire all'Unione Europea di svolgere un ruolo trainante nella formulazione degli accordi internazionali in materia di energia.

Successivamente, il 13 Novembre 2008, la Commissione rende pubblico il *"Secondo riesame strategico della politica energetica: Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico"* che propone un Piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico, confermando l'importanza degli obiettivi 20-20-20 e gettando le basi per l'avvio della prossima fase della politica energetica europea (2020-2050). Il Piano è imperniato sulle seguenti priorità:

- fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli approvvigionamenti energetici;
- relazioni esterne nel settore energetico;
- scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi;
- efficienza energetica;
- uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'UE.

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 novembre 2010, intitolata *"Energia 2020 - Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura"* descrive la strategia energetica della Commissione europea in vista del 2020. Questa strategia si concentra su cinque priorità:

- ridurre il consumo energetico in Europa ed aumentare l'efficienza energetica, soprattutto nei settori dei trasporti e dell'edilizia, attraverso la promozione di sistemi di trasporto sostenibili e non dipendenti dal petrolio e l'introduzione di meccanismi incentivanti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici;
- creare un mercato integrato dell'energia realmente paneuropeo e superare la frammentarietà dei singoli mercati nazionali;

- responsabilizzare i consumatori nella fase di scelta dei vari fornitori di energia e raggiungere il massimo livello di sicurezza per i cittadini europei privilegiando lo sviluppo di sistemi energetici sicuri di tecnologie energetiche efficienti;
- estendere la leadership europea nelle tecnologie e nelle innovazioni legate all'energia in termini di reti elettriche intelligenti, immagazzinamento di elettricità, produzione sostenibile di biocarburanti, ecc.;
- rafforzare la dimensione esterna del mercato energetico dell'UE che pur essendo tra i maggiori importatori di energia e leader nel campo delle tecnologie energetiche, si presenta ancora troppo divisa all'interlocutore internazionale.

Gli indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione energetica europei, che si sono succeduti nel corso degli anni, presentano linee comuni quali la riduzione dei consumi, l'efficienza energetica, lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, la riduzione della dipendenza dalle importazioni di idrocarburi dall'estero, l'individuazione di scorte di gas e petrolio, la sicurezza degli approvvigionamenti.

### 2.1.1 Relazioni con il Progetto

Il progetto in esame che ha per oggetto la ricerca di idrocarburi nel mare territoriale italiano, costituisce, di fatto, un intervento volto allo sviluppo di una fonte energetica nazionale, quindi europea, che contribuirà alla riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche provenienti dall'esterno. **Il progetto esplorativo Elsa 2, pertanto, è coerente con la politica energetica europea.**

## 2.2 Pianificazione Energetica Nazionale

In Italia la valorizzazione delle risorse interne di idrocarburi è stata, e continua a rappresentare, un obiettivo centrale nell'ambito della politica energetica per contrastare la dipendenza del Paese dalle importazioni di petrolio e di gas naturale.

In particolare, da un punto di vista programmatico, l'importanza strategica del contributo delle fonti energetiche nazionali alla copertura dei consumi è stata ribadita nel Documento conclusivo della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente (Roma, Novembre 1998) che ha implicitamente riproposto una delle principali linee programmatiche indicate dal Piano Energetico Nazionale del 1988.

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato il 10 Agosto 1988, ha fissato gli obiettivi energetici di lungo periodo per l'Italia, promuovendo l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile. Gli obiettivi strategici del PEN sono rappresentati principalmente dal risparmio energetico e dalla riduzione della dipendenza energetica dall'estero. L'ultimo aggiornamento del PEN, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'Agosto del 1988, pur essendo un documento ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo, rimane valido nell'individuazione di obiettivi prioritari quali: competitività del sistema produttivo; diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche; sviluppo delle risorse nazionali; protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo; risparmio energetico.

Il PEN è stato recentemente sostituito da un nuovo strumento di pianificazione energetica nazionale, denominato Strategia Energetica Nazionale, approvato con Decreto dell'8 Marzo 2013 emanato dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Strategia Energetica Nazionale (SEN) definisce gli obiettivi strategici, le priorità di azione e i risultati attesi in materia di energia. La strategia energetica nel suo complesso è improntata su obiettivi quali (MATTM e MSE, 2013):

- energia più competitiva in termini di costi a vantaggio di famiglie e imprese;
- raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto "20-20-20");
- maggiore sicurezza e indipendenza di approvvigionamento;
- crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Il perseguimento di tali obiettivi, fissati nel medio-lungo periodo, ossia per il 2020 (principale orizzonte di riferimento del SEN), si basa sulla considerazione delle seguenti priorità:

- efficienza energetica;
- promozione di un mercato del gas più competitivo;
- sviluppo del settore elettrico;
- sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
- rilancio della produzione nazionale degli idrocarburi;
- modernizzazione del sistema di *governance*.

Il risultato atteso dalle attività sopra descritte sarà un'evoluzione graduale del sistema energetico nazionale che prevede comunque un mix energetico prodotto sia da fonti fossili che rinnovabili. Le previsioni al 2020 della SEN indicano, in particolare, che il mix energetico, pur caratterizzato da un incremento dell'incidenza delle fonti rinnovabili, sarà composto, per circa il 76% dei consumi, da energia da fonti fossili (petrolio, gas e carbone).

A tal proposito, riguardo al rilancio della produzione nazionale degli idrocarburi, la SEN considera la possibilità di incrementare la produzione di idrocarburi dall'attuale 10% al 20% dei consumi, determinando:

- l'incremento di investimenti ed occupazione;
- la riduzione della bolletta elettrica;
- l'incremento di entrate fiscali.

Tra i principali interventi in merito sono considerati prioritari quegli interventi volti alla semplificazione degli iter autorizzativi, la rimodulazione dei limiti di tutela offshore, il rafforzamento di poli tecnologici/industriali in varie regioni italiane (tra le quali anche l'Abruzzo) e il miglioramento delle attività di supporto del MSE.

### 2.2.1 Relazioni con il Progetto

In questo contesto che vede accentuarsi la valenza strategica di nuovi contributi alla produzione nazionale di idrocarburi, **il progetto di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico, oggetto del presente studio, trova una coerente collocazione all'interno dello scenario energetico nazionale**. Il progetto ricopre, infatti, una rilevante importanza strategica per l'Italia in quanto finalizzato alla ricerca di idrocarburi all'interno di aree che potrebbero costituire riserve ad alto potenziale, in grado di garantire importanti livelli di produzione.

L'incremento della produzione nazionale di idrocarburi garantirebbe una maggiore indipendenza energetica del Paese contribuendo al mix energetico nazionale che pur orientato allo sviluppo delle fonti rinnovabili, che secondo la SEN non saranno in grado da sole di soddisfare completamente la domanda energetica nazionale, non può prescindere dall'utilizzo delle fonti fossili.

## 2.3 Piano Energetico Regionale (PER) della Regione Abruzzo

Il Piano Energetico Regionale (PER) della Regione Abruzzo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale No. 470/C del 31 Agosto 2009 ed è stato valutato dal Consiglio Regionale che lo ha adottato con propria deliberazione nella seduta del 15 Dicembre 2009. Inoltre, al fine di attuare le procedure previste nella Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001, il PER è stato sottoposto al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

### 2.3.1 Contenuti ed Obiettivi

Gli obiettivi fondamentali del PER della Regione Abruzzo si possono ricondurre a due macroaree di intervento, quella della produzione di energia dalle diverse fonti (fossili e non) e quella del risparmio energetico. Più nel dettaglio, i principali contenuti del PER sono:

- la progettazione e l'implementazione di politiche energetico-ambientali;
- l'economica gestione delle fonti energetiche primarie disponibili sul territorio;
- lo sviluppo di possibili alternative al consumo di idrocarburi;
- la limitazione degli impatti ambientali e dei danni alla salute pubblica, dovuti all'impiego delle fonti fossili;
- la partecipazione ad attività finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo.

L'articolazione del PER può essere ricondotta a due fasi fondamentali:

- analisi ed inquadramento della situazione attuale del territorio comprendente anche la redazione ed analisi del Bilancio energetico regionale ed ambientale;
- definizione del Piano d'Azione che prevede il raggiungimento almeno della quota-parte regionale degli obiettivi nazionali ed un impiego sempre maggiore delle risorse rinnovabili.

Il Piano energetico si compone dei seguenti atti:

- una premessa dedicata all'inquadramento normativo, pianificatorio e programmatico;
- il Capitolo 1 che riassume il quadro energetico della Regione Abruzzo;
- il Capitolo 2 dedicato alle potenzialità delle fonti energetiche rinnovabili e delle nuove tecnologie all'idrogeno;
- il Capitolo 3 contenente gli indirizzi e le proposte di azione del Piano.

Corredano il Piano e ne fanno parte integrante il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sintesi del processo di VAS.


Il quadro energetico regionale presentato nel Capitolo 1 presenta un bilancio energetico in termini di flussi di energia che attraversano il confine del territorio abruzzese e rappresenta il punto di partenza per l'elaborazione di un'efficace ed efficiente strategia di produzione e gestione delle risorse energetiche all'interno del territorio stesso. Nell'ambito di tale bilancio sono stati tracciati gli andamenti dei consumi energetici all'interno del territorio regionale, considerando un periodo storico compreso tra il 1996 e il 2005, ed è stato definito un quadro complessivo dell'offerta energetica esaminando la presenza e la diffusione nel territorio degli impianti di produzione di energia (Tabella 2.1).

L'esame dei consumi energetici ha, in particolare, evidenziato un aumento nel tempo dei consumi di prodotti petroliferi fino al 2003 per poi decrescere negli anni successivi. I prodotti petroliferi costituiscono, allo stato attuale, circa il 30% dei consumi energetici totali.


**Tabella 2.1: Consumi energetici complessivi per vettore, anni 1996-2005 (PER, 2009)**

Anno	Energia Elettrica [ktep]	Prodotti Petroliferi [ktep]	Gas Naturale [ktep]	TOTALE [ktep]
1996	1,216.50	1,072.42	892.75	<b>3,181.67</b>
1997	1,275.45	1,104.56	806.79	<b>3,186.81</b>
1998	1,316.56	1,189.90	756.40	<b>3,262.86</b>
1999	1,362.62	1,176.20	756.02	<b>3,294.84</b>
2000	1,430.14	1,214.61	703.11	<b>3,347.86</b>
2001	1,478.80	1,234.40	716.17	<b>3,429.37</b>
2002	1,512.20	1,228.70	732.30	<b>3,473.20</b>
2003	1,550.50	1,335.80	792.88	<b>3,699.18</b>
2004	1,594.98	1,278.86	826.33	<b>3,700.16</b>
2005	1,607.98	1,275.21	879.92	<b>3,763.11</b>

Si riportano, di seguito, un grafico che riproduce l'andamento dei consumi energetici nel tempo (Figura 2.1) ed un grafico che mostra l'evoluzione della ripartizione percentuale dei consumi suddetti (Figura 2.2).



**Figura 2.1: Andamento dei consumi energetici totali per singolo vettore, anni 1996-2005 (PER, 2009)**




**Figura 2.2: Evoluzione della ripartizione percentuale dei consumi per i singoli vettori, anni 1996-2005 (PER, 2009)**

Il quadro energetico regionale riporta, inoltre, l'andamento nel tempo della vendita complessiva dei prodotti petroliferi all'interno del territorio abruzzese (Tabella 2.2) ed una ripartizione per tipologia di prodotto con particolare riferimento all'anno 2005 (Figura 2.3).

**Tabella 2.2: Vendita complessiva di prodotti petroliferi, anni 1996-2005 (PER, 2009)**

Anno	Benzina [ktep]	Gasolio [ktep]	Olio Comb. [ktep]	G.P.L. [ktep]	Lubrificanti [ktep]	TOTALE [ktep]
1996	465.28	497.46	28.29	66.72	14.67	<b>1,072.42</b>
1997	470.08	528.72	23.46	66.17	15.93	<b>1,104.36</b>
1998	475.27	571.56	22.90	107.62	12.43	<b>1,189.80</b>
1999	462.27	574.28	19.66	107.68	12.41	<b>1,176.30</b>
2000	439.74	638.88	23.02	100.42	12.55	<b>1,214.61</b>
2001	431.12	668.32	22.21	101.68	11.30	<b>1,234.63</b>
2002	398.37	697.71	16.33	103.45	12.78	<b>1,228.65</b>
2003	401.47	837.32	10.60	94.76	11.96	<b>1,356.11</b>
2004	375.14	802.34	9.05	81.06	11.17	<b>1,278.76</b>
2005	353.10	796.22	37.36	76.16	12.37	<b>1,275.21</b>



**Figura 2.3: Ripartizione delle vendite di prodotti petroliferi nel 2005 (PER, 2009)**

Per quanto riguarda l'analisi dell'offerta energetica, essa è stata condotta tenendo conto della presenza, nel territorio abruzzese, di impianti di produzione di energia e di impianti e strutture legate alla produzione/distribuzione di idrocarburi tra cui numerosi pozzi di estrazione e da un sito di stoccaggio di gas naturale. Come si evince dai dati riportati nel documento, l'apporto più rilevante è quello derivante dal settore termoelettrico, che copre oltre la metà della produzione regionale di energia elettrica (61%), seguito dall'idroelettrico che contribuisce per oltre il 34%. Nella tabella seguente sono riportate le produzioni di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili nonché la produzione di gas naturale all'anno 2005.

**Tabella 2.3: Produzione energetica complessiva nel 2005 (PER, 2009)**

<b>Produzione di energia elettrica [GWh]</b>	<b>Fonti convenzionali</b>	<i>Termoelettrico</i>	3,236.43
	<b>Fonti rinnovabili</b>	<i>Idroelettrico</i>	1,837.00
		<i>Fotovoltaico</i>	0.78
		<i>Eolico</i>	250.98
	<b>TOTALE [GWh]</b>		
<b>Produzione di gas naturale [ktep]</b>			<b>18.02</b>

Il Capitolo 3, intitolato "Indirizzi e proposte di azioni del piano", è basato sostanzialmente sull'analisi previsionale del sistema energetico regionale al 2010, sugli interventi strategici da effettuare e sugli effetti attesi relativi agli interventi proposti. Gli interventi proposti riguardano, in particolare: la produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile; la produzione di energia da fonte fossile (geotermia); il consumo di bio-combustibili; interventi di energy-saving. Inoltre, all'interno del Capitolo 3 del PER, sono descritti gli interventi proposti al 2015 al fine di garantire la continuità delle azioni di Piano proposte per il 2010. Tali interventi, presentati come azioni in fase preliminare, sono soprattutto volti alla promozione delle risorse energetiche rinnovabili.

### 2.3.2 Relazioni con il Progetto

Il progetto in esame prevede lo sviluppo di attività di ricerca al fine di valutare la produttività di un giacimento di idrocarburi nel Mare Adriatico, al largo della costa abruzzese. Il PER non risulta dare indicazioni strategiche riguardo le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ma prende atto, all'interno del quadro energetico regionale di cui al Capitolo 1, della presenza di numerosi pozzi di estrazione di idrocarburi che costituiscono, nel loro complesso, una parte significativa dell'offerta energetica regionale a fronte di una domanda sempre crescente di energia e di prodotti petroliferi. Il PER, pur risultando fortemente improntato sullo sviluppo di risorse energetiche rinnovabili e, al contempo, gestibili all'interno del territorio abruzzese, non presenta elementi ostativi verso lo sviluppo di progetti che possano contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di un mercato libero dell'energia e alla valorizzazione delle risorse regionali di idrocarburi. Pertanto, **il progetto del pozzo esplorativo Elsa 2 non presenta elementi di contrasto con le indicazioni contenute all'interno del PER.**

## 2.4 Piano Energetico Provinciale (PEP) della Provincia di Chieti

La Provincia di Chieti ha elaborato un documento intitolato "*Piano Energetico 2004 - Documento Preliminare*". Tale documento costituisce uno strumento di pianificazione a livello provinciale che nasce dalla raccolta e dall'elaborazione di dati riguardanti lo stato energetico del territorio della Provincia di Chieti al 2004 e presenta una stima preliminare del bilancio energetico provinciale. Sulla base delle informazioni ottenute e delle stime effettuate, il documento prevedeva la pianificazione dei seguenti possibili scenari al 2010:

- scenario naturale, in cui non si prevedeva alcun mutamento significativo del quadro sociale, economico e tecnologico;
- scenario minimo, in cui si prevedeva l'applicazione di interventi di contenimento dei consumi e uno sviluppo tecnologico moderato;
- scenario massimo, in cui si prevedeva l'incentivazione di tecnologie e comportamenti orientati al risparmio energetico e al rinnovamento infrastrutturale, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza del sistema energetico complessivo.

Come stabilito nel documento, la politica energetica provinciale è orientata alla realizzazione degli interventi previsti nello scenario massimo, al fine di proseguire il percorso dello sviluppo sostenibile, attraverso azioni di piano volte a indirizzare gli strumenti di pianificazione comunali che affermino l'importanza dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico.

### 2.4.1 Relazioni con il Progetto

Per quanto concerne le relazioni con il progetto in esame, tale strumento di pianificazione non fornisce indicazioni in merito allo sviluppo dei progetti di ricerca ed estrazione degli idrocarburi offshore, pertanto si ritiene che gli indirizzi del Piano **non presentino elementi esplicitamente in contrasto con il progetto esplorativo Elsa 2.**

Inoltre, si ricorda che, come già evidenziato nel Paragrafo 2.2.1, nonostante il crescente sviluppo delle fonti rinnovabili e la necessità di ridurre i consumi energetici, gli idrocarburi e le fonti fossili in generale costituiscono una componente necessaria del mix energetico nazionale.

## 2.5 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) del Comune di Ortona

La Commissione Europea, il 29 Gennaio 2008, nell'ambito della seconda Settimana Europea sull'Energia Sostenibile (EUSEW 2008), ha lanciato l'iniziativa denominata "*Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors*" che impegna le Città, su base volontaria, a predisporre ed attuare un Piano d'Azione per

l'Energia Sostenibile, con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% al 2020 le proprie emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

In particolare ciascuna comunità aderente presenta, come punto di partenza per il piano d'azione per l'energia sostenibile, un inventario base delle emissioni e, entro un anno dalla formale ratifica alla Convenzione dei Sindaci, il proprio Piano di Azione per l'Energia Sostenibile.

Il 21 Novembre 2009 a Lanciano si è svolta la cerimonia ufficiale della firma del "Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors" da parte dei Sindaci di tutti i 104 Comuni della Provincia di Chieti e in tale occasione il Comune di Ortona ha sottoscritto ufficialmente il Patto, approvato anche dal Consiglio Comunale, con Deliberazione No. 108 del 2 Dicembre 2009.

Con la suddetta Deliberazione, il Comune di Ortona ha anche aderito alla "Struttura di Supporto" della Provincia di Chieti, rivolta a tutti i Comuni sul territorio provinciale con la finalità, in particolare, di aiutare gli stessi a raggiungere le condizioni necessarie, in primo luogo, per l'adesione alla "Covenant of Mayors" e con la finalità di supporto per la preparazione e l'adozione di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile a livello comunale, prendendo atto che la Provincia di Chieti agisce sul proprio territorio con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Locale per l'Energia e lo Sviluppo Ambientale (A.L.E.S.A.).

Con l'adesione al "Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors", il Comune di Ortona si è impegnato a elaborare e attuare un proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile per ridurre le proprie emissioni di CO<sub>2</sub>.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 Gennaio 2013 è stato approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) del Comune di Ortona.

Il Piano risulta suddiviso in:

- Documento I: Piano d'azione energetico sostenibile (incluso l'inventario base delle emissioni di CO<sub>2</sub> (IBE 2005);
- Documento II: Piano di Partecipazione;
- Documento III: Piano di disseminazione;
- Documento IV: Il Piano Strategico Francavilla Ortona.

Dall'analisi dell'inventario, riferito all'anno 2005, responsabili per la gran parte delle emissioni di CO<sub>2</sub> sono nell'ordine: il settore industria (43.23%), il settore edilizia e terziario (39.11%) ed il settore trasporti (14.92%).

Le azioni contenute nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile sono 37, delle quali 19 dirette e 18 indirette, finalizzate alla riduzione totale di CO<sub>2</sub> di 14,489.30 t/anno (esclusi gli interventi per la produzione locale di energia).

### 2.5.1 Relazioni con il Progetto

Con riferimento alla realizzazione del progetto esplorativo Elsa 2, al suo carattere temporaneo (circa 5 mesi) e pertanto alla limitata produzione di CO<sub>2</sub> derivante dall'utilizzo dei mezzi ed attrezzature ed in considerazione dell'ubicazione a mare dell'opera, esso **si colloca marginalmente** rispetto agli obiettivi di riduzione di emissioni di gas climalteranti fissati dal SEAP del Comune di Ortona.

### 3 REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI

L'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e la loro importanza dal punto di vista energetico è disciplinata, a livello nazionale, dalle seguenti normative principali, le cui indicazioni sono sintetizzate nel seguito:

- Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali";
- Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, No. 112 (Riforma Bassanini) e Riforma dell'Articolo 117 della Costituzione;
- Legge 21 Dicembre 2001, No. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive";
- Legge 23 Agosto 2004, No. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" come modificata dalla Legge 23 Luglio 2009, No. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011 "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale";
- Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011 "Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'Articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011";
- Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese" convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, No. 134;
- Decreto Ministeriale 9 Agosto 2013 "Rimodulazione della Zona E e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze".

#### 3.1 Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991

La Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991 "Norme per l'Attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: Aspetti Istituzionali, Centrali Idroelettriche ed Elettrodotti, Idrocarburi e Geotermia, Autoproduzione e Disposizioni Fiscali" disciplina il settore idroelettrico, idrocarburi, geotermico, l'autoproduzione di energia elettrica e la realizzazione di elettrodotti. Nell'ottica di promuovere il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale, la legge introduce agevolazioni finanziarie per lo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante ed a maggior sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche. Il testo normativo è strutturato come segue:

- norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti (Titolo I, Articoli 1 e 2);
- norme relative al settore degli idrocarburi e della geotermia, con particolare riferimento a:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale (Titolo II, Capo I, Articoli da 3 a 14),
- ricerca e coltivazione geotermica (Titolo II, Capo II, Articolo 15),
- nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori (Titolo II, Capo III, Articoli da 16 a 19);
- norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli Enti Locali (Titolo III, Articoli da 20 a 24);
- disposizioni fiscali (Titolo IV, Articoli da 25 a 32);
- disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, Articoli da 33 a 35).

In base all'Articolo 2, comma 3 della Legge No. 9/91, **le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono sottoposte all'applicazione della procedura di VIA** (Articolo successivamente abrogato dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08). Negli Articoli da 3 a 9 (in modifica alla L. 613/67 e come modificato dal D.Lgs. 625/96) viene disciplinata la concessione dei relativi permessi, per opere in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale.

In particolare, nell'Articolo 5 è definita l'esclusività del permesso di ricerca che può essere accordato a persone fisiche o giuridiche che dimostrino le necessarie capacità tecniche ed economiche per lo svolgimento delle attività previste, e nell'Articolo 6 sono riportate le disposizioni generali relative al conferimento, alle dimensioni e alla durata del permesso di ricerca. In particolare al comma 1 dell'Articolo 6 è stabilito che *"Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentiti il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia, e la Regione o la Provincia Autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro della Marina Mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale"*. Al comma 2 dell'Articolo 6 è stabilito che *"l'area del permesso di ricerca non può superare l'estensione di 750 chilometri quadrati"* e che *"nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare"*. Al comma 4 dell'Articolo 6 si stabilisce, inoltre, che *"la durata del permesso è di sei anni"*. La legge abroga parte delle disposizioni presenti nei precedenti strumenti normativi di settore, ossia la Legge 11 Gennaio 1957, No. 6 e successive modificazioni e la Legge 21 Luglio 1967, No. 613 e successive modificazioni.

### 3.2 Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625

Il Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 *"Attuazione della Direttiva 94/22 CEE relativa alle Condizioni di Rilascio e di Esercizio delle Autorizzazioni alla Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi"* è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale No. 239 del 14 Dicembre 1996. Tale decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana (Articoli da 1 a 13) e contiene, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- disposizioni comuni alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi (Titolo I, Capo III, Articoli da 14 a 22);
- cessazione dei regimi di esclusiva (Titolo II, Capo I, Articoli da 23 a 32);
- apertura delle aree residue a terzi (Titolo II, Capo II, Articoli da 33 a 36);
- norme transitorie e disposizioni finali (Titolo III, Capo I, Articoli da 37 a 41).

Il D.Lgs. 625/96, in attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle **condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi** e con riferimento agli aspetti di interesse, modifica ed integra la Legge 9 Gennaio 1991, No. 9 (si veda il Paragrafo 3.1). Nello specifico, le modifiche e le integrazioni apportate nell'ambito dei permessi di ricerca possono essere schematizzate come segue:

- all'Articolo 4 sono introdotte alcune modifiche alla procedura di conferimento del permesso di ricerca riguardanti, tra l'altro, la modalità di presentazione del programma dei lavori da parte del richiedente e la possibilità da parte dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG) di apportare modifiche non significative alla forma e all'estensione dell'area oggetto del permesso al fine di razionalizzare l'area richiesta;
- all'Articolo 5 sono definiti i criteri di selezione tra domande concorrenti sulla base degli obiettivi minerari, del programma dei lavori proposto e della capacità tecnica ed economica dei richiedenti in relazione agli impegni programmati;
- all'Articolo 7 e all'Articolo 9 sono apportate modifiche e integrazioni rispettivamente alla durata e all'estensione del permesso di ricerca;
- nell'Articolo 11 sono contenute modifiche riguardo all'esercizio del permesso di ricerca ed, in particolare, al comma 1 si stabilisce che *"il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni"*, mentre il comma 2 introduce la possibilità, da parte del Ministero, di prorogare i termini previsti a seguito di specifica richiesta inoltrata dal titolare del permesso di ricerca che provi l'impossibilità di rispettare le tempistiche per cause di forza maggiore.

### 3.3 Decreto Legislativo 112/98 (Riforma Bassanini) e Riforma dell'Art. 117 della Costituzione

In attuazione del processo di decentramento amministrativo, vanno ricordati il D.Lgs. 112/98 *"Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in Attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, No. 59"*, successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 29 Ottobre 1999, No. 443, che in base al principio di sussidiarietà ha trasferito molte funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali e la Legge Costituzionale 3/01 che ha modificato il Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Da tali riforme emerge la forte tendenza normativa ad attribuire nuove competenze alle Regioni anche nel campo dell'energia, per cui diventa necessario affrontare anche con logiche locali il problema della pianificazione energetica.

Con i Decreti legislativi "Bassanini" del 1998/1999 ed il decentramento amministrativo di compiti e funzioni alle Regioni sono avvenute le seguenti modifiche:

- la competenza amministrativa relativa alla materia dell'*upstream* è stata conservata allo Stato (e cioè al MAP, ora MSE), ma per le attività sulla terraferma il MAP (ora MSE) deve svolgere tali funzioni d'intesa con le Regioni interessate: l'intesa deve essere raggiunta secondo modalità procedurali che sono state emanate nell'Aprile 2001 attraverso uno specifico Accordo, raggiunto in seno alla Conferenza Permanente Stato/Regioni tra il Ministro dell'Industria ed i Presidenti delle Regioni;
- la competenza in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale per le attività di *upstream* sulla terraferma è stata, altresì, delegata alle Regioni.

Infine con Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 è stato modificato il Titolo V della Costituzione e, in particolare, l'Art. 117 per cui, in atto, l'intera materia dell'energia (che ricomprende anche l'*upstream* degli idrocarburi) rientra tra le materie di legislazione concorrente, mentre, in precedenza, la stessa materia era soggetta alla legislazione esclusiva dello Stato.

### 3.4 Legge 21 Dicembre 2001, No. 443

Con Legge No. 443/2001 "*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*", nota come "Legge Obiettivo" è stata data delega al Governo (Articolo 1, comma 2) di "*emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), limitatamente alle opere di cui al comma 1 [... omissis...] introducendo un regime speciale in deroga a [... omissis...], nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi (lettere da a) a o) [... omissis...]*".

L'individuazione di tali infrastrutture e degli insediamenti strategici (Articolo 1, comma 1, secondo periodo) avviene attraverso un programma predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'intesa con i Ministeri competenti, le Regioni o le Province autonome interessate, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza Unificata) da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

Per quanto riguarda il settore energetico, con la Delibera CIPE No. 121 del 21 Dicembre 2001 è stato approvato il "*Primo programma delle Infrastrutture strategiche*" che individua come strategici per il Paese lo sviluppo del settore *upstream* della ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Per contrastare il calo della produzione nazionale, risulta quindi essere di particolare importanza la realizzazione di infrastrutture per la coltivazione di idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, per la messa in produzione di nuovi giacimenti, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti e per ridurre la dipendenza energetica dall'estero (All. 4, Delibera CIPE No. 121/01).

### 3.5 Legge 23 Agosto 2004, No. 239

La Legge 23 Agosto 2004, No. 239 "*Riordino del Sistema Energetico, nonché Delega al Governo delle Disposizioni Vigenti in Materia di Energia*" è costituita da un articolo unico di 121 commi ed è finalizzata alla riforma ed al complessivo riordino del settore dell'energia; in particolare la Legge, sulla base dei "*principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), dalle Regioni e dagli Enti Locali*", si propone il raggiungimento degli obiettivi definiti nel comma 3 come segue:

- a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
- b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) ad l);
- c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

- d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
- e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;
- f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
- **g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;**
- h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
- i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
- l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;
- m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;
- n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

Nel seguito sono riportati alcuni estratti della norma che contengono indicazioni sulle **attività di ricerca degli idrocarburi, con specifico riferimento alle attività offshore**:

- al comma 2, le attività del settore energetico sono così disciplinate:
  - c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, e di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;
- al comma 7 si stabilisce che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:
  - l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia,
  - n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, sono adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;
- al comma 79<sup>1</sup> è stabilito che il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'Articolo 6 della Legge 9 Gennaio 1991, No. 9, e s.m.i., è rilasciato a seguito di un

<sup>1</sup> I commi da 77 a 82 dell'Articolo 1 della Legge 23 Agosto 2004, No. 239 sono stati sostituiti dai corrispondenti commi riportati all'Art. 34 della Legge 23 Luglio 2009, No. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla Legge 7 Agosto 1990, No. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi;

- l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente (comma 80);
- rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti (comma 112).

In sintesi è possibile riassumere i seguenti principali impatti della legge sulle attività di ricerca di idrocarburi:

- la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
- la conferma del regime giuridico di concessione per le attività di esplorazione e produzione (E&P) di idrocarburi;
- la conferma della **competenza esclusiva dello Stato per le attività offshore**, mentre per la terraferma i compiti e le funzioni amministrative sono esercitati dallo Stato di intesa con le Regioni;
- l'introduzione della delega al Governo per l'adozione di Testi Unici in materia di energia, con il riordino della legislazione vigente in materia.

### 3.6 Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011 e Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 Marzo 2011 "Disciplinare Tipo per i Permessi di Prospezione e di Ricerca e per le Concessioni di Coltivazione di Idrocarburi Liquidi e Gassosi in Terraferma, nel Mare e nella Piattaforma Continentale" stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari.

Con successivo Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011 sono state stabilite le procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011 e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'Articolo 15, comma 5, dello stesso Decreto Ministeriale.

Nell'ambito di tale decreto (Titolo I, Capo I, Articolo 2, comma 1), il permesso di ricerca è definito come *titolo esclusivo che consente le attività di ricerca* (lettera i) ossia *l'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché l'attività di perforazione, per la quale è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'Articolo 1, commi 78 e 80 della legge 23 Agosto 2004, No.239 e successive modificazioni* (lettera l).

Le modalità per il conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e delle concessioni di coltivazione sono disciplinate dal Titolo II del decreto. Il rilascio di tali titoli minerari è accordato dal Ministero dello Sviluppo Economico, fatte salve eventuali competenze e intese con le Regioni interessate.

L'Articolo 3 del Capo I, stabilisce che l'istanza di richiesta del permesso al Ministero sia corredata di un *programma delle attività previste*; in particolare, nel caso del permesso di ricerca devono essere allegati all'istanza:

- il programma dei lavori che il richiedente intende svolgere con indicazione dei metodi e dei mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le opere di ripristino previste, i relativi costi e l'impegno finanziario complessivo;
- una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area e sugli obiettivi della ricerca.

Al Capo II sono stabilite le regole per la dimostrazione da parte del richiedente del titolo minerario di:

- **capacità tecnica** (attività di prospezione, ricerca e coltivazione già svolte, struttura organizzativa, risorse impiegate e relative competenze);
- **capacità economica** (bilanci societari, fatturato).

Al Capo III (Articoli da 5 a 8) sono stabilite le *procedure di conferimento e autorizzazioni*, ed in particolare, con riferimento al progetto Elsa 2, si stabilisce quanto segue:

- il **permesso di ricerca** (Articolo 6), come il Permesso B.R268.RG oggetto del presente SIA, abilita all'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici per il rinvenimento di giacimenti, esclusa la perforazione di pozzi esplorativi. Per il rilascio del permesso, di tipo esclusivo, è previsto un periodo di 90 giorni dalla presentazione di istanza, entro il quale sono accettate domande in concorrenza. Nell'ambito del successivo procedimento unico di autorizzazione (ex Articolo 1 della L. 239/2004), viene acquisito il parere relativo alla richiesta di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, che il proponente deve presentare decorsi 90 giorni dalla comunicazione dell'istanza prescelta (o dal termine del periodo di concorrenza);
- la **perforazione del pozzo esplorativo** (Articolo 7), come il pozzo Elsa 2 oggetto del presente SIA, previsto nel programma dei lavori del permesso di ricerca, incluso la costruzione di relativi impianti, opere e infrastrutture connesse, è autorizzata a seguito di un procedimento unico dall'Ufficio competente territorialmente, d'intesa con la Regione interessata nel caso di perforazioni a terra. Il programma di perforazione è sottoposto a valutazione di impatto ambientale presso l'autorità competente contestualmente alla presentazione dell'istanza (comma 1, lettera d, ii). Il procedimento unico per l'autorizzazione alla perforazione del pozzo ha durata complessiva massima di 180 giorni.

Il Titolo III del decreto disciplina l'*esercizio dei titoli minerari* ed, in particolare, al Capo III (Articoli da 14 a 16) stabilisce che:

- il titolare del permesso di ricerca avvia le indagini entro i tempi stabiliti dal decreto di autorizzazione e comunica semestralmente gli esiti. Eventuali modifiche o proroghe del programma devono essere autorizzate espressamente. Il rinvenimento del giacimento deve essere riconosciuto dall'Ufficio territoriale competente. Sono inoltre disciplinate eventuali proroghe al programma dei lavori o l'eventuale presentazione di un programma unitario dei lavori che riguardi permessi confinanti in presenza di obiettivi minerari omogenei che possano essere così ricercati in maniera più razionale ed economica.

Al Capo V (Articoli da 28 a 33) sono regolamentati i lavori da eseguirsi all'interno del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione. In particolare:

- il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il programma con indicazioni sulla postazione del pozzo, sull'obiettivo minerario, sulla profondità da raggiungere, sul profilo previsto, sulla tipologia di impianto da impiegare, sul programma di tubaggio e di cementazione, sulle attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione (Articolo 28);
- le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, sono iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall'ultimazione del pozzo nell'ambito dei permessi di ricerca e sono condotte con continuità fino a risultati conclusivi (Articolo 30);
- il titolare, nel caso in cui intenda chiudere minerariamente un pozzo, richiede l'autorizzazione all'Ufficio territoriale competente precisando il piano di sistemazione del pozzo e dell'area impegnata (Articolo 31).

Con particolare riferimento alla sicurezza delle operazioni offshore, all'Articolo 28, comma 10, lettera e, è stabilito che per le perforazioni in mare deve essere predisposto un sistema di registrazione informatica (*black box*) inalterabile e protetta in ogni condizione dei dati relativi ai parametri di perforazione e di controllo del fango del pozzo da rendere disponibile per le verifiche dell'organo di vigilanza.

### 3.7 Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83

Il Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese" convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, No. 134, modifica l'Articolo 6 comma 17 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152, già precedentemente modificato dal Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, No. 128. Tale decreto ha incrementato a 12 miglia il limite dalle linee di costa lungo tutto il perimetro costiero nazionale oltre il quale poter effettuare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ma, allo stesso tempo, consente agli operatori in possesso di titoli concessori ottenuti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, No. 128 di poter procedere con le attività previste fermo restando la sottoposizione delle stesse a valutazione di impatto ambientale. Si riporta di seguito un estratto del decreto:

*"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli Articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 Gennaio 1991, No. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli Articoli 4, 6 e 9 della Legge No. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, No. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli Articoli 21 e seguenti del presente Decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo fatte salve le attività di cui all'Articolo 1, comma 82-sexies, della Legge 23 Agosto 2004, No. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al*

Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.”.

### 3.8 Decreto Ministeriale 9 Agosto 2013

Preso atto di quanto stabilito nel Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83, e considerato quanto disposto nel documento di Strategia Energetica Nazionale, il MSE ha recentemente provveduto, con Decreto Ministeriale del 9 Agosto 2013, alla ricognizione e alla rimodulazione delle Zone Marine, ossia quelle aree della Piattaforma Continentale italiana aperte alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, precedentemente istituite con Legge del 21 Luglio 1967, No. 613, e successivi Decreti Ministeriali.


Tale Decreto consta di 2 Articoli e 4 Allegati e mira, in particolare, a ridisegnare i confini delle aree a mare aperte alla presentazione di nuove istanze finalizzate all'ottenimento dei titoli minerari.

Il primo articolo è interamente dedicato alla rimodulazione della Zona Marina E interessante, secondo la configurazione originaria, le coste della Sardegna e la fascia costiera tirrenica. Tale Zona viene ridisegnata, sulla base di quanto riportato nell'Allegato A (Coordinate) e nell'Allegato B (Base Cartografica), ad Ovest della Sardegna, tra il Mar Tirreno e il Mar Balearico.

L'Articolo 2 è dedicato alla ricognizione delle altre Zone Marine (da A a G). Tale disposto, in particolare, ha determinato la chiusura alle nuove attività delle aree delle Zone Marine poste entro le 12 miglia nautiche da tutte le coste e le aree protette. L'estensione complessiva delle Zone Marine, pertanto, si è ridotta da 227,160 km<sup>2</sup> a 139,656 km<sup>2</sup>.

L'Allegato D (Zone Marine - situazione precedente) e l'Allegato C (Ricognizione Zone Marine aperte a nuove istanze) riportano le condizioni prima e dopo l'emanazione del presente Decreto.

La figura seguente mostra le aree impegnate dalle Zone Marine così come indicato rispettivamente negli Allegati D e C del Decreto Ministeriale del 9 Agosto 2013 e l'indicazione del pozzo esplorativo Elsa 2.



**Figura 3.1: Zone Marine aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi prima e dopo il DM 9 Agosto 2013 e individuazione del pozzo esplorativo Elsa 2**

### 3.9 Relazioni con il Progetto

Il progetto di perforazione del pozzo esplorativo Elsa 2, volto alla verifica della produttività di un giacimento di idrocarburi nel Mare Adriatico e inserito nell'ambito del permesso di ricerca B.R268.RG, risulta **pienamente conforme alle norme e ai regolamenti vigenti e coerente con gli indirizzi e i provvedimenti di carattere puramente energetico**, in quanto **contribuisce a valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi**, imprescindibile componente del mix energetico nazionale, e a garantire **sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia**, riducendo la dipendenza dell'Italia dalle importazioni degli idrocarburi dall'estero.

Inoltre, sulla base di quanto definito dal Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83, le attività previste e autorizzate, nel caso specifico, con permesso di ricerca decretato il 24 Marzo 2005 dal Ministero dello Sviluppo Economico e quindi in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, No. 128, non sono soggette ai limiti introdotti dalla medesima normativa. A tal proposito, è doveroso far notare che il permesso B.R268.RG non rientra nell'ambito disciplinare del recente Decreto Ministeriale 9 Agosto 2013 riguardante, invece, la presentazione di istanze per l'ottenimento dei titoli minerari in data successiva all'entrata in vigore del Decreto stesso.

Si evidenzia, infine, che le attività in progetto approvate contestualmente al rilascio del permesso di ricerca con Decreto del Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) del 24 Marzo 2005, saranno eseguite in conformità alle disposizioni del Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011.

## 4 NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SETTORE

Come si può vedere in Figura 1.2 allegata, il pozzo esplorativo Elsa 2 e, più in generale, l'area oggetto del permesso di ricerca B.R268.RG, sono localizzati all'interno delle acque territoriali italiane.

Nei paragrafi seguenti si riporta una disamina dei principali riferimenti normativi internazionali al fine di fornire un quadro completo del panorama economico e ambientale internazionale in materia di ambiente marino e, in particolare:

- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che definisce il regime giuridico del tratto di mare interessato dal progetto (Paragrafo 4.1);
- Convenzione di Barcellona, a cui aderiscono tutti gli stati del Mediterraneo, che contiene il quadro normativo in materia di lotta all'inquinamento e protezione dell'ambiente marino per quanto in vigore (Paragrafo 4.2);
- Convenzione di Londra (MARPOL), che costituisce il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (Paragrafo 4.3).
- Direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, recepita in Italia con D.Lgs No. 190 del 13 Ottobre 2010 (Paragrafo 4.4);
- Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e recante modifiche alla Direttiva 2004/35/CE (Paragrafo 4.5).

### 4.1 Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare

#### 4.1.1 Inquadramento

Il diritto internazionale marittimo è delineato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS - *United Nations Convention on the Law of the Sea*) firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con Legge 2 Dicembre 1994, No. 689 (in vigore dal 20 Dicembre 1994).

La Convenzione di UNCLOS ha, tra gli altri, lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi e, in particolare all'Articolo 194, comma 5, inserisce tra le misure di tutela la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione.

In particolare, gli aspetti trattati dalla convenzione riguardano la definizione delle responsabilità degli Stati costieri, degli arcipelaghi, degli stati continentali e la definizione del regime giuridico per le seguenti zone marine:

- Mare Territoriale e Zona Contigua (Parte II):
  - Mare Territoriale: i cui limiti (Articolo 4) sono misurati a partire dalle linee di Base (determinate in conformità con gli Articoli 5 e 7) e si estendono in larghezza (Articolo 3) fino ad un limite non superiore alle 12 miglia nautiche. Lo stato costiero ha diritti sovrani nel mare territoriale, nello spazio aereo sovrastante e nel relativo fondo marino e al suo sottosuolo (Articolo 2),
  - Zona Contigua (Articolo 33), definita come la zona fino a 24 miglia nautiche dalla linea di Base (12 miglia nautiche dal limite esterno delle acque territoriali). In tale zona lo stato costiero esercita il controllo necessario per prevenire e punire violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione;
- Zona Economica Esclusiva - ZEE (Parte V): la ZEE è la zona oltre il mare territoriale e ad esso adiacente (Articolo 55) e si estende sino le 200 miglia marine dalle linee di base (Articolo 57).

All'interno della ZEE lo Stato costiero gode (Articolo 56) di diritti sovrani nelle masse d'acque sovrastanti il fondo marino, sul fondo marino e nel relativo sottosuolo ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti, la giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, la ricerca scientifica in mare e la protezione e conservazione dell'ambiente marino;

- Piattaforma Continentale (Parte VI): la Piattaforma Continentale (Articolo 76) di uno Stato costiero comprende il fondo ed il sottosuolo marini che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino alle 200 miglia nautiche dalle linee di base (dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale), nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore;
- Alto Mare (Parte VII): comprende tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago (Articolo 86);
- Area Internazionale dei Fondi Marini (Parte I - Introduzione e Parte XI - L'Area): è rappresentata dal fondo del mare, degli oceani e dal relativo sottosuolo, all'esterno dei limiti della giurisdizione nazionale (Articolo 1) ed è insieme alle sue risorse patrimonio comune dell'Umanità (Articolo 136).

#### 4.1.2 Relazioni con il Progetto

Il tratto di mare e il relativo fondale interessato dal progetto di perforazione del pozzo esplorativo Elsa 2 **ricadono all'interno delle acque territoriali** (si veda la Figura 1.2 allegata), su cui, in base all'Articolo 2, lo Stato costiero esercita diritti sovrani.

Come stabilito dall'Articolo 21 lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione UNCLOS e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie:

- sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo;
- protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni;
- protezione di cavi e condotte;
- conservazione delle risorse biologiche del mare;
- prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca;
- preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento;
- ricerca scientifica marina e rilievi idrografici;
- prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero.

## 4.2 Convenzione di Barcellona

### 4.2.1 Inquadramento

La protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento è sancita dalla Convenzione di Barcellona, adottata il 16 Febbraio 1976 ed entrata in vigore il 12 Febbraio del 1978 il cui scopo è stato quello di formalizzare il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP - Fase I) stipulato a Barcellona nel 1975 e che divenne il primo piano riconosciuto come Programma dei Mari regionali sotto l'egida dell'UNEP (Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite). Tale Piano aveva inizialmente come obiettivi principali l'assistenza agli Stati del Mediterraneo limitatamente alle attività di controllo dell'inquinamento marino, all'attuazione di politiche ambientali, al miglioramento della capacità dei governi, nell'identificare modelli di sviluppo alternativi e ottimizzare le scelte per lo stanziamento delle risorse.

Successivamente la Convenzione, a cui attualmente hanno aderito tutti i 21 Stati del Mediterraneo e l'Unione Europea, è stata modificata durante la conferenza intergovernativa tenutasi a Barcellona il 10 Giugno 1995 e resa pubblica come "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo", MAP - Fase II (entrata in vigore il 9 Luglio 2004). L'obiettivo di tale ratifica è stato quello di adeguare la Convenzione all'evoluzione della disciplina internazionale in materia di protezione ambientale, impegnando le parti contraenti a promuovere programmi di sviluppo sostenibile.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge 11 Gennaio 1979, No. 30 e, successivamente, con la Legge 27 Maggio 1999, No. 175 "Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 Giugno 1995".

La "Convenzione di Barcellona" ha prodotto 7 protocolli indirizzati ad altrettanti specifici aspetti della protezione dell'ambiente mediterraneo (UNEP-MAP, 2014):

- Protocollo sugli scarichi in mare (Dumping Protocol): "Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento nel Mediterraneo derivante dagli scarichi di mezzi navali ed aerei", adottato il 16 Febbraio 1976 (Barcellona, Spagna) ed entrato in vigore il 12 Febbraio 1978. Il protocollo è stato successivamente emendato e registrato come "Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento nel Mediterraneo derivante da scarichi di mezzi navali ed aerei o da incenerimento di rifiuti in mare", adottato il 10 Giugno 1995 (Barcellona, Spagna) e non ancora entrato in vigore;
- Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze (Prevention and Emergency Protocol): "Protocollo sulla cooperazione per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal traffico marittimo e, in casi di emergenza, per combattere ogni altra forma di inquinamento nel Mar Mediterraneo". È stato adottato il 25 Gennaio 2002 (Malta) ed è entrato in vigore 17 Marzo 2004;
- Protocollo sull'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (LBS, Land-Based Sources Protocol): "Protocollo sull'inquinamento derivante da fonti presenti e attività umane svolte sulla terraferma che costeggia il Mediterraneo", adottato il 7 Marzo 1996 (Siracusa, Italia) ed entrato in vigore l'11 Maggio 2008;
- Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e sulla Biodiversità (SPA, Specially Protected Areas and Biodiversity Protocol): "Protocollo sulle Aree Protette di Particolare Interesse e sulla Diversità Biologica nel Mediterraneo", adottato il 10 Giugno 1995 (Barcellona, Spagna) ed entrato in vigore il 12 Dicembre 1999. Gli Allegati Annessi (Annexes) allo "SPA and Biodiversity

*Protocol*” sono stati approvati il 24 Novembre 1996 a Monaco. Gli emendamenti agli Annessi II e III, adottati il 6 Dicembre 2013 (Istanbul, Turchia) sono entrati in vigore il 30 Marzo 2014;

- Protocollo sull’Alto Mare (Offshore Protocol): “Protocollo per la Protezione del Mediterraneo contro l’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della Piattaforma Continentale e dei suoi fondali, nonché del relativo sottosuolo”, adottato il 14 Ottobre 1994 (Madrid, Spagna) ed entrato in vigore il 24 Marzo 2011;
- Protocollo sui rifiuti pericolosi (Hazardous Wastes Protocol): “Protocollo contro il pericolo di inquinamento del Mediterraneo derivante dal trasporto e dallo scarico in mare di sostanze pericolose”, adottato il 1 Ottobre 1996 (Izmir, Turchia) ed entrato in vigore il 19 Gennaio 2008;
- Protocollo sul controllo per uno sviluppo ecosostenibile delle Zone Costiere nel Mediterraneo (ICZM, Integrated Coastal Zone Management Protocol), adottato il 21 Gennaio 2008 (Madrid, Spagna) e entrato in vigore il 24 Marzo 2011.


Dei sette protocolli attualmente risultano in vigore in l’Italia i seguenti (UNEP-MAP, 2014):

- Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità dal 12 Dicembre 1999 e emendamenti agli Annessi II e III dal 30 Marzo 2014;
- Protocollo sull’Inquinamento derivante da Sorgenti e Attività sulla Terraferma dal 11 Maggio 2008.

Il protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (Protocollo SPA), prende in considerazione anche le specie protette e quelle sfruttate commercialmente; inoltre prevede l’istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), con criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversità vero e proprio, la peculiarità dell’habitat e la presenza di specie rare, minacciate o endemiche.

#### 4.2.2 Relazioni con il Progetto

**Non si evidenzia la presenza di ASPIM istituite nell’area di interesse** per il presente progetto (si veda la figura seguente); le più vicine sono rappresentate dalle aree “Torre Guaceto”, in Provincia di Brindisi, e “Porto Cesareo”, in Provincia di Lecce, entrambe ubicate ad una distanza di oltre 300 km. In particolare, tali aree sono classificate anche come aree marine protette istituite (si veda il Paragrafo 5.1.1.1).



**Figura 4.1: Aree ASPIM (RAC/SPA, 2014) e individuazione del pozzo esplorativo Elsa 2**

Si rileva che in occasione della riunione straordinaria di esperti e rappresentanti del Centro regionale dell'UNEP-MAP tenutasi ad Istanbul in Turchia nei giorni 1-2 Giugno 2010, poco prima della celebrazione del *World Environment Day* del 5 Giugno 2010, sono state identificate 12 nuove ASPIM, di cui 5 localizzate in parte nelle acque territoriali italiane (UNEP-MAP, 2014); tra esse si evidenzia la presenza di una vasta area ubicata nel Mare Adriatico centro-settentrionale, non interessata dall'area di progetto (si veda la figura seguente).



Figura 4.2: Aree Candidate per la Creazione di Nuove ASPIM (UNEP-MAP, 2014) e individuazione del pozzo esplorativo Elsa 2

## 4.3 Convenzione di Londra "Marpol"

### 4.3.1 Inquadramento

La Convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).

La convenzione definisce norme per la progettazione delle navi e delle loro apparecchiature, stabilisce il sistema dei certificati e dei controlli e richiede agli stati di provvedere per le aree di raccolta e per l'eliminazione dei rifiuti oleosi e dei prodotti chimici. Il trattato riguarda tutti gli aspetti tecnici dell'inquinamento ad eccezione dello scarico dei rifiuti nel mare. Si applica a tutte le categorie di navi, incluse le piattaforme fisse e galleggianti.

Tale convenzione è stata, nel tempo, oggetto di continue modifiche e integrazioni attraverso l'introduzione di numerosi emendamenti volti al miglioramento del testo normativo e finalizzati ad una maggiore tutela e conservazione dell'ambiente. Attualmente vige l'edizione consolidata del 2011 che racchiude tutti gli emendamenti emessi dal *Marine Environment Protection Committee* (MEPC) prima del 1 Agosto 2011. Tale ultima edizione comprende i seguenti sei allegati (IMO, 2014):

- l'Allegato I, *Prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi*, è entrato in vigore il 2 Ottobre 1983. Tale documento riguarda la prevenzione dell'inquinamento da sostanze oleose causato durante le fasi operative nonché dagli scarichi accidentali<sup>2</sup>; in particolare, le modifiche apportate nel 1992 hanno reso obbligatorio il doppio scafo per le nuove petroliere

<sup>2</sup> La Regulation 39 dell'Allegato I definisce i requisiti per le piattaforme fisse e galleggianti impegnate in attività di esplorazione del fondale

e l'adattamento degli scafi delle petroliere esistenti. Il documento è stato successivamente rivisto con l'introduzione di diversi emendamenti (tra gli ultimi emendamenti, si segnalano quelli del 2009, entrati in vigore dal 1 Gennaio 2011, e del 2010, entrati in vigore dal 1 Agosto 2011, che hanno rispettivamente introdotto i nuovi capitoli 8 e 9);

- l'Allegato II, *Controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa*, è entrato in vigore dal 6 Aprile 1987. Il documento definisce i criteri di scarico e le misure per il controllo dell'inquinamento causato dalle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa; circa 250 sostanze sono state valutate ed incluse nell'elenco allegato. In particolare, lo scarico dei loro residui è consentito solo negli impianti di raccolta fino a determinate concentrazioni e solo se le condizioni stabilite sono rispettate. In nessun caso è consentito lo scarico di dette sostanze entro le 12 miglia dalla terra più vicina. L'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1 Gennaio 2007;
- l'Allegato III, *Prevenzione dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, cisterne mobili, camion-cisterna, vagoni-cisterna*, in vigore dal 1 Luglio 1992, contiene i requisiti generali per il rilascio di norme dettagliate sull'imballaggio, la marcatura, l'etichettatura, la documentazione, lo stivaggio, le limitazioni sulla quantità, le eccezioni e le notifiche. Ai fini del presente allegato, le "sostanze nocive" sono quelle sostanze che sono identificate come inquinanti marini nel Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG Code) o che soddisfano i criteri di cui all'appendice. Le più recenti modifiche sono caratterizzate dagli emendamenti del 2006, entrati in vigore a Gennaio 2010, a cui sono seguiti ulteriori emendamenti nel 2010;
- l'Allegato IV, *Prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi*, è in vigore dal 27 Settembre 2003 e contiene i requisiti per il controllo dell'inquinamento del mare da acque reflue; in particolare, nel documento è stabilito il divieto di scarico di acque reflue in mare ad eccezione dei casi in cui la nave sia provvista di un sistema di trattamento dei reflui approvato e certificato oppure quando la nave sta scaricando liquami sminuzzati e disinfettati con un sistema approvato e certificato ad una distanza superiore a tre miglia marine dalla terra più vicina (le acque reflue non triturate o disinfettate possono essere scaricate ad una distanza maggiore di 12 miglia marine dalla terra più vicina). Nel 2011, gli emendamenti all'Allegato IV hanno introdotto il Mar Baltico come Zona speciale ed hanno aggiunto nuovi requisiti di scarico per le navi passeggeri in navigazione nelle Zone speciali;
- l'Allegato V, *Prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi*, in vigore dal 31 Dicembre 1988, tratta diversi tipi di rifiuti e specifica le distanze da terra e il modo in cui essi possono essere smaltiti. La caratteristica più importante dell'Allegato V è nel divieto assoluto dello scarico in mare di tutti i tipi di plastiche. I recenti emendamenti del 2011 hanno portato a sostanziali modifiche. La nuova versione dell'Allegato V vieta lo scarico in mare di tutti i rifiuti, salvo alcuni casi e circostanze specifiche;
- l'Allegato VI, *Prevenzione dell'inquinamento atmosferico prodotto da navi*, è entrato in vigore dal 19 Maggio 2005 (ratificato dall'Italia con Legge 6 Febbraio 2006 No. 57: "Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 Settembre 1997"). Il documento fissa i limiti per le emissioni degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto causate dagli scarichi delle navi e vieta le emissioni deliberate di sostanze dannose per l'ozono. Nel documento sono, inoltre, individuate le aree per le quali stabilire norme più rigorose per l'emissione di SOx, NOx e particolato. Gli emendamenti apportati hanno riguardato misure di efficienza energetica che riducono sensibilmente la quantità di emissioni di gas serra prodotte dalle navi.

### 4.3.2 Ratifica della MARPOL in Italia

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi con la Legge 29 Settembre 1980, No. 662 (MARPOL 73). Successivamente, con Legge 4 Giugno 1982, No. 438 ha aderito e dato esecuzione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali, e ai rispettivi allegati (MARPOL 78).

L'attuazione del regime di prevenzione stabilito dalla convenzione di MARPOL è avvenuto con la Legge 31 Dicembre 1982, No. 979 sulla Difesa del Mare che vieta "a tutte le navi" di versare idrocarburi o altre sostanze nocive nelle acque territoriali o interne del nostro Paese. La stessa legge impone anche alle navi italiane di non scaricare in mare tali sostanze anche al di fuori delle acque territoriali italiane.

Nell'Annesso V, Allegato I, Norma 21 della L. 662/80 (*Requisiti speciali per piattaforme di perforazione ed altre piattaforme*), si riporta che le piattaforme di perforazione fisse e galleggianti impegnate nella perforazione e coltivazione delle risorse minerarie presenti al di sotto dei fondali marini e altre tipologie di piattaforme devono rispettare le prescrizioni previste per navi non petroliere con tonnellaggio maggiore o uguale a 400 tonnellate. Per tali tipi di navi, l'Annesso V, Allegato I, Norma 21 - lettera c) ammette lo scarico a mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi all'interno delle aree speciali e per un contenuto di idrocarburi, senza diluizioni, non superiore a 15 ppm.

Nel 2007 l'Italia ha emanato il D.Lgs. No. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" (G.U. No. 261 del 9 Novembre 2007). Tale Decreto Legislativo, che attua la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, recepisce e attua di fatto la Convenzione MARPOL (Edizione consolidata 2006) tenendo in considerazione quanto già recepito dalla Legge 662/80 e dalla Legge 979/1982 (di cui abolisce gli Articoli 16, 17, primo comma, e 20).

Il D. Lgs. 202/2007 introduce una nuova definizione di "nave" diversamente da quanto contenuto nella Direttiva 2005/35/CE; essa, infatti, inserisce nella definizione di "nave" anche i termini "galleggianti" e "piattaforme fisse e galleggianti" (Articolo 2, comma 1, punto d).

In termini generali il D.Lgs. 202/2007 impone, nelle "acque territoriali" (Art. 3, comma 1 punto "b") e in ogni caso anche in "alto mare" (Art. 3, comma 1 punto "e"), "il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)".

Nell'Articolo 5, comma 1, relativo alle "Deroghe" riporta per le acque territoriali, quanto segue "1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'Articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'Articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'Allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78".

### 4.3.3 Relazioni con il Progetto

Nell'ambito dell'Allegato I della Convenzione MARPOL 73/78, per "idrocarburi" s'intende il petrolio in tutte le sue forme, e in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici che sono soggetti alle disposizioni dell'Allegato II alla MARPOL 73/78) e per "miscela di idrocarburi" s'intende ogni miscela contenente idrocarburi. Sono, inoltre, individuate una serie di aree speciali, incluso il Mediterraneo, soggette a particolari prescrizioni e a limitazioni degli scarichi a causa delle loro condizioni ecologiche ed oceanografiche.

L'Allegato I contiene, tra l'altro, il Capitolo 7 intitolato "Special Requirments for Fixed or Floating Platforms" e relativo alle piattaforme fisse o galleggianti inclusi le piattaforme di perforazione (quali ad esempio il Jack-Up), galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (*Floating Production Storage*

and Offloading, FPSO) e ai galleggianti di stoccaggio (FSU o FSO, *Floating Storage Units e Floating Storage and Offloading*), utilizzati nell'industria petrolifera offshore.

Nello specifico, la Norma 39, inclusa nel Capitolo 7, indica al Paragrafo 2 che le piattaforme fisse o galleggianti impegnate nella ricerca e coltivazione di idrocarburi debbano essere in linea con i requisiti dell'Allegato I della stessa MARPOL relativi alle navi (diverse dalle petroliere) di stazza maggiore di 400 tonnellate, e inoltre con quanto segue:

- devono essere equipaggiate, nel limite della praticabilità tecnica, come indicato nelle Norme 12 e 14 dello stesso Allegato (relative rispettivamente ai serbatoi per gli oli residui e ai sistemi di trattamento delle acque oleose);
- devono mantenere un registro di tutte le operazioni che coinvolgono scarichi di idrocarburi o miscele di idrocarburi in accordo con le Autorità;
- in accordo alla Norma 4 dello stesso Allegato, lo scarico in mare di idrocarburi o miscele di idrocarburi è proibito eccetto quando venga rispettato il limite di emissione, senza diluizioni, di 15 ppm.

**Il progetto esplorativo Elsa 2 risulta coerente con le suddette indicazioni.** Per gli aspetti progettuali e quanto concerne la gestione delle acque, la produzione dei reflui e dei rifiuti e le emissioni atmosferiche, determinate nel corso delle attività oggetto del presente studio, si rimanda comunque al Quadro di Riferimento Progettuale dello SIA.

## 4.4 Direttiva 2008/56/CE

### 4.4.1 Inquadramento

La Direttiva 2008/56/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Essa contiene gli indirizzi affinché tutti gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, ossia *"uno stato delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l'utilizzo dell'ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future"*.

Al fine di tener conto delle specificità delle singole aree marine, l'ambiente marino europeo è suddiviso, all'Articolo 4, in diverse regioni e sub regioni. In particolare, la regione del Mar Mediterraneo è suddivisa nelle seguenti 4 sub regioni:

- Mar Mediterraneo occidentale;
- Mare Adriatico;
- Mar Ionio e Mar Mediterraneo centrale;
- Mar Egeo orientale.

Per la singola regione o sub regione, lo Stato membro interessato deve elaborare una strategia per la tutela dell'ambiente marino in base al piano d'azione introdotto nell'Articolo 5 che prevede:

- una fase di preparazione, ossia di valutazione e definizione dello stato attuale delle acque con individuazione dei traguardi da raggiungere e del programma di monitoraggio da attuare;
- una fase di programmazione, ossia di elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento del buono stato ecologico delle acque.

Nel caso in cui più Stati membri hanno in comune una regione o sub regione, essi devono cooperare secondo quanto indicato nell'Articolo 6. All'Articolo 7 sono, invece, stabilite le tempistiche entro le quali ciascuno Stato membro deve designare le Autorità Competenti per l'attuazione della Direttiva e fornire alla Commissione le indicazioni incluse nell'Allegato II.

Il Capo II della norma definisce i criteri della fase iniziale di preparazione. La valutazione dello stato delle acque (Articolo 8) deve essere eseguita sulla base delle analisi delle caratteristiche delle acque, delle pressioni antropiche e degli impatti principali, considerando gli elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti inseriti nell'Allegato III. A seguito della valutazione iniziale, il buono stato ecologico è attribuito tenendo in considerazione i descrittori qualitativi indicati nell'Allegato I (Articolo 9). Al fine di conseguire o mantenere un buono stato ecologico, nell'Articolo 10 sono definiti i criteri per fissare i traguardi ambientali considerando l'elenco dell'Allegato IV. Nell'Articolo 11 sono disciplinati i programmi di monitoraggio che gli Stati membri devono elaborare ed attuare sulla scorta di quanto riportato nell'Allegato V.

Il Capo III della norma definisce i criteri relativi alla fase di programmazione ed, in particolare, all'Articolo 13 sono definiti gli indirizzi per l'identificazione delle misure necessarie al fine di conseguire o mantenere il buono stato ecologico delle acque. Nell'Allegato VI sono elencate alcune tipologie di misure da considerare.

Con la Decisione 477/2010/EU sono stabiliti i criteri e gli standard metodologici per la valutazione del grado di conseguimento del buono stato ecologico delle acque.

#### 4.4.2 Recepimento della Direttiva in Italia

La Direttiva 2008/56/CE è stata integralmente recepita in Italia tramite il Decreto Legislativo del 13 Ottobre 2010, No 190 intitolato "Ambiente marino - Quadro per l'azione comunitaria". Il testo normativo riprende, punto per punto, quanto stabilito nella Direttiva europea con la differenza che il campo di applicazione si restringe alla regione del Mar Mediterraneo ed, in particolare, alle sub regioni che interessano la fascia costiera italiana (Mare Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Mar Ionio e Mare Mediterraneo centrale). Il Decreto, inoltre, individua nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'Autorità Competente ed introduce le funzioni di un Comitato Tecnico, di cui si avvale il MATTM, per il coordinamento delle attività nazionali previste. Per il supporto scientifico-tecnico alle attività di coordinamento, il MATTM si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con il quale ha sottoscritto un'apposita Convenzione (ISPRA, 2014).

Le attività, così come stabilito nel Decreto, consistono in:

- valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (Articolo 8);
- determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (Articolo 9);
- definizione dei traguardi ambientali (Articolo 10);
- elaborazione dei programmi di monitoraggio (Articolo 11);
- elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento del buono stato ambientale (Articolo 12).

In particolare, la determinazione del buono stato ambientale dell'ambiente marino tiene conto dei descrittori qualitativi inclusi nell'Allegato I del Decreto riguardanti i seguenti aspetti:

- mantenimento della biodiversità;
- presenza di specie non indigene;

- sfruttamento commerciale delle specie marine;
- tutela della rete trofica marina;
- riduzione dell'eutrofizzazione di origine umana;
- integrità dei fondali;
- effetti causati dalla modifica permanente delle condizioni idrografiche;
- concentrazione dei contaminanti;
- contaminanti presenti nel pescato destinato al consumo umano;
- proprietà e quantità dei rifiuti marini;
- introduzione di energia compresa l'emissione di rumore sottomarino.

Allo stato attuale è stata effettuata da parte di ISPRA l'analisi iniziale dello stato dell'ambiente marino e sono state elaborate delle proposte per la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei target ambientali da monitorare in vista dell'elaborazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi.

#### 4.4.3 Relazioni con il Progetto

Dal punto di vista programmatico il progetto del pozzo esplorativo Elsa 2, dati il suo carattere circoscritto e temporaneo e le soluzioni tecniche adottate, **non risulta in contrasto con le attività di valutazione, determinazione e monitoraggio dello stato ambientale previste dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente marino.**

## 4.5 Direttiva 2013/30/UE

### 4.5.1 Inquadramento

La Direttiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, che modifica la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, *"stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti"*. La Direttiva si basa sui principi di azione preventiva e correttiva, in risposta ai danni causati all'ambiente, nonché sul concetto *"chi inquina paga"*, e si prefigge lo scopo di ridurre il verificarsi di incidenti legati alle operazioni offshore e di limitarne le conseguenze.

La Direttiva, preso atto dei differenti approcci alla sicurezza delle operazioni in mare del settore idrocarburi da parte degli Stati membri, introduce i criteri comuni da recepire a livello nazionale. Tali criteri riguardano, tra l'altro:

- trasparenza nella selezione degli Operatori del settore idrocarburi e assicurazione dell'indipendenza e dell'obiettività dell'Autorità competente;
- comunicazione tra gli Stati membri in termini di condivisione di dati comparabili e tra gli Stati membri e gli Operatori in caso di incidente rilevante;
- predisposizione da parte degli Stati membri di piani esterni di emergenza che riguardano tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e le infrastrutture connesse;
- responsabilizzazione degli Operatori che devono adottare adeguati piani interni di gestione della sicurezza e delle emergenze relativamente alle operazioni previste nello specifico sito e garantire la capacità finanziaria necessaria per far fronte a eventuali danni ambientali;
- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore degli idrocarburi;

- informazione del pubblico e possibilità di partecipare al processo decisionale relativo alle operazioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La Direttiva introduce, inoltre, una nuova definizione di "danno alle acque" che sostituisce la precedente versione della Direttiva 2004/35/CE.

Il testo normativo è strutturato come segue:

- disposizioni introduttive (Capo I, Articoli 1 e 2);
- prevenzione dei grandi incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (Capo II, Articoli da 3 a 10);
- preparazione e effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (Capo III, Articoli da 11 a 18);
- politica di prevenzione (Capo IV, Articoli da 19 a 22);
- trasparenza e condivisione delle informazioni (Capo V, Articoli da 23 a 26);
- cooperazione tra gli Stati membri (Capo VI, Articolo 27);
- preparazione e risposta alle emergenze (Capo VII, Articoli da 28 a 30);
- effetti transfrontalieri (Capo VIII, Articoli da 31 a 33);
- disposizioni finali (Capo IX, Articoli da 34 a 44).

Il testo è, inoltre, corredato di 9 Allegati. Tra essi l'Allegato I "informazioni da inserire nei documenti presentati all'autorità competente a norma dell'Articolo 11" che al punto 10 elenca le informazioni da considerare nella definizione, da parte degli Operatori, del Piano interno di risposta alle emergenze.

#### 4.5.2 Recepimento della Direttiva in Italia

L'Italia, ad oggi, non ha ancora recepito la Direttiva 2013/30/UE. Secondo quanto stabilito nell'Articolo 41 della Direttiva, gli Stati membri devono conformarsi ad essa entro il 19 Luglio 2015.

A tale riguardo, Petroceltic reputa di essere comunque in linea con gli standard generali previsti dalla Direttiva 2013/30/UE, in particolare in relazione ai requisiti per la determinazione delle capacità tecniche e finanziarie, la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi, la prevenzione e la gestione del rischio per le operazioni in mare e in relazione al coinvolgimento degli *stakeholder* e la partecipazione del pubblico nel processo decisionale. In seguito al recepimento della Direttiva, Petroceltic implementerà tutte le ulteriori misure a riguardo.

#### 4.5.3 Relazioni con il Progetto

Affinchè siano adottate tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi, per il progetto di perforazione del pozzo esplorativo Elsa 2, **è in corso di redazione un Piano di Emergenza Antinquinamento**, ovvero un piano interno di risposta alle emergenze elaborato da Petroceltic, conforme alle prescrizioni della Direttiva 2013/30/UE, relativo alle misure per prevenire l'aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati ad operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Il Piano di Emergenza sarà presentato alle Autorità competenti nell'ambito della documentazione di sicurezza e salute inerente la valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze nelle industrie estrattive (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato - DSSC).

Petroceltic, inoltre, utilizza nell'ambito del proprio modello organizzativo un **Sistema di Gestione integrato sicurezza, salute, ambiente e politiche sociali** al fine di identificare, controllare e monitorare i potenziali rischi associati alle operazioni previste. Tale approccio è volto a garantire il rispetto della normativa vigente e favorire un continuo miglioramento del sistema organizzativo.

## 5 AREE PROTETTE E REGIME VINCOLISTICO

Nel presente capitolo sono analizzati:

- aree marine protette (Paragrafo 5.1);
- Siti Natura 2000, IBA e aree naturali protette (Paragrafo 5.2);
- aree marine di tutela o vincolo, con particolare riferimento a:
  - Zone di Tutela Biologica Marina (Paragrafo 5.3.1),
  - Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio (Paragrafo 5.3.2),
  - Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico (Paragrafo 5.3.3);
- aree sottoposte a restrizioni di natura militare (Paragrafo 5.4).

### 5.1 Aree Marine Protette

#### 5.1.1 Inquadramento Normativo

La Legge No. 979/82 "Disposizioni per la difesa del mare" individua i principi e i criteri per la protezione dell'ambiente marino e per la prevenzione degli effetti dannosi sulle risorse del mare. In particolare:

- istituisce il servizio di protezione e vigilanza del mare;
- organizza il pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti;
- individua le norme penali per la discarica di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile;
- individua i criteri per l'istituzione delle riserve marine, mediante apposito decreto ministeriale, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, in seguito all'accertamento di opportuni requisiti di qualità ambientale.

Le riserve marine, disciplinate dal Titolo V, sono definite all'Articolo 25 come "ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, nonché per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica". In queste aree le attività possibili, i divieti e le limitazioni sono disciplinati da apposito regolamento, sulla base della finalità per cui la riserva è stata istituita (Articolo 27).

L'Articolo 31 individua le seguenti 20 aree su cui eseguire gli accertamenti preliminari, ai fini dell'istituzione delle riserve marine:

- Golfo di Portofino;
- Cinque Terre;
- Secche della Meloria;
- Arcipelago Toscano;
- Isole Pontine;
- Isola di Ustica;
- Isole Eolie;
- Isole Egadi;
- Isole Ciclopi;

- Porto Cesareo;
- Torre Guaceto;
- Isole Tremiti;
- Golfo di Trieste;
- Tavolara - Punta Coda Cavallo;
- Golfo di Orosei - Capo Monte Santu;
- Capo Caccia - Isola Piana;
- Isole Pelagie;
- Punta Campanella;
- Capo Rizzuto;
- Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre.

La Legge 394/91 "*Legge quadro sulle aree protette*" definisce la classificazione delle aree naturali protette e ne istituisce l'elenco ufficiale, nel quale vengono iscritte tutte quelle aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette. Il testo normativo introduce, tra le aree protette disciplinate, le *Aree di Reperimento Terrestri e Marine* ossia quelle aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria. Per quanto concerne queste aree, l'Articolo 36 stabilisce che possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'Articolo 31 della Legge No. 979/82 e s.m.i., anche in altre 29 aree di reperimento marine, di seguito elencate:

- Isola di Gallinara;
- Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone Talamone;
- Secche di Torpaterno;
- Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- Costa degli Infreschi;
- Costa di Maratea;
- Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
- Costa del Monte Conero;
- Isola di Pantelleria;
- Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- Acicastello - Le Grotte;
- Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del Comune della Maddalena);
- Capo Spartivento - Capo Teulada;
- Capo Testa - Punta Falcone;
- Santa Maria di Castellabate;
- Monte di Scauri;

- Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- Parco Marino del Piceno;
- Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
- Isola di Bergeggi;
- Stagnone di Marsala;
- Capo Passero;
- Pantani di Vindicari;
- Isola di San Pietro;
- Isola dell'Asinara
- Capo Carbonara.
- Parco marino "Torre del Cerrano";
- Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei Cetacei";
- Penisola Maddalena – Capo Murro di Porco.

Al fine dell'istituzione di un'area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale "area marina di reperimento". Una volta avviato l'iter istruttorio all'area marina di reperimento, questa viene considerata come "area marina protetta di prossima istituzione". Le aree marine protette sono istituite ai sensi delle Leggi No. 979/1982 e No. 394/1991, menzionate in precedenza, con un Decreto del Ministro dell'Ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione.

Le aree marine protette generalmente sono suddivise al loro interno in diverse tipologie di zone denominate A, B e C, caratterizzate da gradi di tutela decrescenti. L'intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, che ricadono nelle zone di riserva integrale (Zona A). Con le Zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione attuando delle deroghe alla normativa al fine di coniugare la conservazione dei valori ambientali con la fruizione e l'uso sostenibile dell'ambiente marino. In generale, la suddivisione si può distinguere in:

- Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio;
- Zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese;
- Zona C, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione dell'area marina protetta in genere ricade in zona C.

Ad oggi, in Italia, le aree marine protette istituite sono 27 oltre a 2 parchi sommersi che tutelano complessivamente circa 222,000 ha di mare e circa 700 km di costa (si veda il successivo Paragrafo

5.1.1.1). Ad esse si aggiunge il Santuario Internazionale dei mammiferi marini, detto anche Santuario dei Cetacei.

### 5.1.1.1 Aree Marine Protette Istituite

Nella figura seguente sono individuate le Aree Marine Protette Istituite a scala nazionale (MATTM, 2014).



Figura 5.1: Aree Marine Protette Istituite (MATTM, 2014) e individuazione dell'area oggetto d'intervento

### 5.1.1.2 Aree Marine Protette di Prossima Istituzione

Nella figura seguente sono riportate le Aree Marine Protette di Prossima Istituzione, ossia le Aree di Reperimento per le quali è in corso l'iter istruttorio. Tale iter è previsto per le aree comprese nell'elenco delle 49 "Aree di reperimento" indicate dalle Leggi No. 979/82 (Art. 31) e No. 394/91 (Art. 36). In figura sono rappresentate le 17 aree marine protette di prossima istituzione, qualunque sia lo stato di avanzamento del previsto iter amministrativo. (MATTM, 2014).





Figura 5.2: Aree Marine Protette di Prossima Istituzione (MATTM, 2014) e individuazione dell'area oggetto d'intervento

### 5.1.1.3 Aree Marine di Reperimento

Nella figura seguente sono riportate le rimanenti Aree Marine di Reperimento, indicate dalla legge come meritevoli di tutela ma per le quali non è ancora iniziato alcun iter amministrativo per l'istituzione (MATTM, 2014).



**Figura 5.3: Aree Marine di Reperimento (MATM, 2014) e individuazione dell'area oggetto d'intervento**

### 5.1.2 Relazioni con il Progetto

Come evidenziato nei precedenti Paragrafi e, in particolare, nelle Figure 5.1, 5.2 e 5.3, le Aree Marine Protette istituite, in corso di istituzione e di reperimento sono tutte ubicate a considerevole distanza dall'area interessata dal progetto. In particolare:

- le Aree Marine Protette più vicine sono "Torre del Cerrano" (EUAP1226), ubicata a oltre 30 km (pari a circa 16 Nm) di distanza, e "Isole Tremiti" ubicata a oltre 90 km (pari a circa 48 Nm) di distanza;
- l'Area Marina Protetta in corso di istituzione più prossima è quella denominata "Costa del Piceno", ubicata a oltre 90 km (pari a circa 48 Nm) di distanza;
- le Aree Marine di Reperimento sono ubicate in aree estremamente lontane da quella oggetto di intervento.

In considerazione di quanto sopra esposto non si rilevano elementi di contrasto tra il progetto proposto e la normativa vigente in tema di Aree Marine Protette.

## 5.2 Siti Natura 2000, IBA e Aree Naturali Protette

### 5.2.1 Rete Natura 2000

#### 5.2.1.1 Inquadramento Normativo

La Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (anche denominata Direttiva "Uccelli") ha designato le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata.

Successivamente la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva "Habitat") ha designato i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione, con la seguente definizione:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione istituita ai sensi dell'Art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Gli ambiti territoriali designati come SIC, che al termine dell'iter istitutivo diverranno ZSC, e come ZPS costituiscono la rete ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario. I principali dispositivi normativi in materia sono richiamati nella seguente tabella (MATTM, 2014).

**Tabella 5.1: Rete Natura 2000, Principali Riferimenti Normativi**

<b>Decisione 2013/738/UE del 7 Novembre 2013</b>	<i>Decisione di Esecuzione della Commissione che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina</i>
<b>Decisione 2013/741/UE del 7 Novembre 2013</b>	<i>Decisione di Esecuzione della Commissione che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale</i>
<b>Decisione 2013/739/UE del 7 Novembre 2013</b>	<i>Decisione di Esecuzione della Commissione che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea</i>
<b>DM 19 Giugno 2009</b>	<i>Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE</i>

<b>DM 22 Gennaio 2009</b>	<i>Modifica del Decreto 17 Ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)</i>
<b>DM 17 Ottobre 2007</b>	<i>Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)</i>
<b>DPR 12 Marzo 2003, No. 120</b>	<i>Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 Settembre 1997 No. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>
<b>Legge 3 Ottobre 2002, No. 221</b>	<i>Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'Articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE</i>
<b>DM 3 Settembre 2002</b>	<i>Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000</i>
<b>DPR 8 Settembre 1997, No. 357</b>	<i>Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>
<b>Legge 11 Febbraio 1992, No. 157</b>	<i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>

### 5.2.1.2 Siti Rete Natura 2000 nel Territorio Abruzzese

A livello regionale con il "Progetto Biotaly", portato a termine in attuazione della Direttiva 92/43/CEE, sono stati individuati inizialmente No. 5 ZPS e No. 127 SIC. Nel 2003 il Ministero dell'Ambiente ha provveduto ad una revisione del numero dei SIC, accorpendo tra loro quelli contigui e, in alcuni casi, ridefinendone i confini. Allo stato attuale, in Abruzzo, risultano presenti 53 SIC, 4 ZPS ed 1 SIC/ZPS (MATTM, 2014). Le ZPS, designate con DM 19 Giugno 2009, coincidono quasi totalmente con i tre Parchi Nazionali e il Parco Regionale Sirente-Velino e sono elencate nella tabella seguente.

**Tabella 5.2: Elenco delle Zone di Protezione Speciale della Regione Abruzzo**

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
IT7110128	Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga
IT7110130	Sirente Velino
IT7110207	Monti Simbruini
IT7120132	Parco Nazionale d'Abruzzo
IT7140129	Parco Nazionale della Maiella

I SIC della regione abruzzese riportati nel VII elenco di cui alle Decisioni Europee 2013/738/UE, 2013/741/UE e 2013/739/UE del 7 Novembre 2013 e suddivisi per regione biogeografica (rispettivamente alpina, continentale e mediterranea) sono elencati nella tabella seguente.

**Tabella 5.3: Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria della Regione Abruzzo**

<b>Regione Biogeografica Alpina</b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
IT7110099	Gole del Sagittario
IT7110100	Monte Genzana
IT7110101	Lago di Scanno ed emissari
IT7110202	Gran Sasso
IT7110204	Majella Sud Ovest
IT7110205	Parco Nazionale d'Abruzzo
IT7120201	Monti della Laga e Lago di Campotosto
IT7140043	Monti Pizi e Monte Secine
IT7140203	Majella
<b>Regione Biogeografica Continentale</b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
IT7120022	Fiume Mavone
IT7120081	Fiume Tordino (medio corso)
IT7120082	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)
IT7120083	Calanchi di Atri
IT7120213	Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del Salinello
IT7120215	Torre del Cerrano
IT7130024	Monte Picca e Monte Roccatagliata
IT7130031	Fonte di Papa
IT7130105	Rupe di Turrivaligiani e Fiume Pescara
IT7130214	Lago di Penne
IT7140106	Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)
IT7140107	Lecceta Litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro
IT7140108	Punta Aderci - Punta della Penna
IT7140109	Marina di Vasto
IT7140110	Calanchi di Buccianico (Ripe dello Spagnolo)
IT7140111	Boschi Ripariali sul Fiume Osento
IT7140112	Bosco di Mozzagrogna (Sangro)
IT7140126	Gessi di Lentella
IT7140214	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna
<b>Regione Biogeografica Mediterranea</b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
IT7110075	Serra e Gole di Celano

IT7110086	Doline di Ocre
IT7110088	Bosco di Oricola
IT7110089	Grotte di Pietrasecca
IT7110090	Colle del Rascito
IT7110091	Monte Arunzo e Monte Arezzo
IT7110092	Monte Salviano
IT7110096	Gole San Venanzio
IT7110097	Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno Sorgenti del Pescara
IT7110103	Pantano Zittola
IT7110104	Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo
IT7110206	Monte Sirente e Monte Velino
IT7110207	Monti Simbruini
IT7110208	Monte Calvo e Colle Macchialunga
IT7110209	Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito
IT7140115	Bosco Paganello (Montenerodomo)
IT7140116	Gessi di Gessopalena
IT7140117	Gineprei a Juniperus Macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco
IT7140118	Lecceta di Casoli e Bosco di Collesforeste
IT7140121	Abetina di Castiglione Messer Marino
IT7140123	Monte Sorbo (Monti Frentani)
IT7140127	Fiume Trigno (medio e basso corso)
IT7140210	Monti Frentani e Fiume Treste
IT7140211	Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi
IT7140212	Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde
IT7140215	Lago di Serranella e Colline di Guarenna

### 5.2.1.3 Relazioni con il Progetto

In Figura 5.1 allegata è riportato un inquadramento generale dei siti della Rete Natura 2000 localizzati nel tratto di costa prospiciente l'area interessata dagli interventi a progetto. Nello specifico, le aree ZPS sono ubicate a notevole distanza mentre le aree SIC più vicine sono quelle appartenenti alla Regione Biogeografica Continentale e sono le seguenti:

- SIC IT7140106 "Fosso delle Farfalle (Sublitorale Chietino)" ubicata a oltre 12 km (pari a circa 7 Nm) di distanza;
- SIC IT7140107 "Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro" ubicata a oltre 21 km (pari a circa 11 Nm) di distanza.

**In considerazione della distanza dei siti sopracitati dall'area di prevista localizzazione del pozzo esplorativo Elsa 2 non si prevedono interferenze con la Rete Natura 2000** (si veda anche quanto riportato nel Quadro di Riferimento Ambientale).

## 5.2.2 Important Bird Areas (IBA)

### 5.2.2.1 Inquadramento Normativo

Le Important Bird Areas (IBA) sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associazioni non governative appartenenti a "BirdLife International". L'inventario delle IBA di BirdLife International è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (Sentenza C-3/96 del 19 Maggio 1998) come strumento scientifico di riferimento per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS.

In Italia il progetto è curato da LIPU (rappresentante italiano di BirdLife International): il primo inventario delle IBA (Aree Importanti per l'Avifauna) è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25.000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web della LIPU (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.

### 5.2.2.2 IBA nel Territorio Abruzzese

Il sistema delle IBA abruzzesi si articola sostanzialmente attorno a quello delle ZPS con l'aggiunta dell'area dei Monti Frentani, nei quali territori ricade buona parte delle emergenze ornitologiche della Regione. Nella tabella seguente si riportano le IBA riconosciute nella Regione Abruzzo.

**Tabella 5.4: Elenco delle Important Bird Areas della Regione Abruzzo**

Codice	Denominazione
IBA114	Sirente, Velino e Montagne della Duchessa
IBA115	Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani
IBA118	Monti Ernici e Simbruini
IBA119	Parco Nazionale d'Abruzzo
IBA204	Gran Sasso e Monti della Laga

### 5.2.2.3 Relazioni con il Progetto

Come si può vedere in Figura 5.1 allegata, le IBA regionali sono tutte localizzate nell'entroterra abruzzese mentre non sono presenti aree IBA lungo il tratto di costa prospiciente l'area interessata dall'intervento. **Non sono pertanto previste interferenze con il sistema delle IBA.**

## 5.2.3 Aree Naturali Protette

### 5.2.3.1 Inquadramento Normativo

La Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette. Il sistema delle aree

naturali protette è classificato come segue (si escludono dall'elenco le Aree di Reperimento Terrestri e Marine introdotte nel precedente paragrafo):

- Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971;
- Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

### 5.2.3.2 Aree Protette nel Territorio Abruzzese

La struttura delle aree protette, così come stabilito dalla L.R. No. 38 del 1996 "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa", comprende in Abruzzo, oltre ai tre Parchi nazionali e a quello regionale, 39 tra Riserve statali e Riserve regionali, un'Oasi, un Parco Suburbano e 4 Parchi territoriali attrezzati.

Con riferimento alle riserve naturali, l'Articolo 19 le suddivide in:

- Riserva Naturale Integrale per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;
- Riserva Naturale Guidata per la conservazione e la ricostituzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agricola, pascoliva ed una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici, nonché forme di turismo escursionistico;
- Riserva Naturale Controllata per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui siano consentite le attività come per la Riserva Naturale Guidata;
- Riserva Naturale Speciale per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano o geomorfologico.

Le aree naturali protette presenti nel territorio abruzzese incluse nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette, approvato con DM 27 Aprile 2010, sono riportate nella tabella seguente.

**Tabella 5.5: Elenco delle Aree Naturali Protette della Regione Abruzzo**

<b>Riserve Naturali Statali</b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
EUAP0019	Riserva Naturale Colle di Licco
EUAP0020	Riserva Naturale Lago di Campotosto
EUAP0021	Riserva Naturale Fara San Martino - Palombaro
EUAP0022	Riserva Naturale Feudo Intramonti
EUAP0023	Riserva Naturale Feudo Ugni
EUAP0024	Riserva Naturale Lama Bianca di S. Eufemia a Maiella
EUAP0025	Riserva Naturale Monte Rotondo
EUAP0026	Riserva Naturale Monte Velino
EUAP0027	Riserva Naturale Pantaniello
EUAP0028	Riserva Naturale Piana Grande della Majelletta
EUAP0029	Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena
EUAP0030	Riserva Naturale Quarto Santa Chiara
EUAP0031	Riserva Naturale Valle dell'Orfento I
EUAP0032	Riserva Naturale Valle dell'Orfento II
<b>Riserve Naturali Regionali</b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
EUAP0245	Riserva Naturale Controllata Castel Cerreto
EUAP0246	Riserva Naturale Controllata Lago di Penne
EUAP0247	Riserva Naturale Controllata Lago di Serranella
EUAP1 201	Riserva Naturale Controllata Lago San Domenico
EUAP1 202	Riserva Naturale Controllata Borsacchio
EUAP1 203	Riserva Naturale Controllata Grotte di Luppa
EUAP1 204	Riserva Naturale Controllata Grotta delle Farfalle
EUAP1 205	Riserva Naturale Controllata Punta dell'Acquabella
EUAP1 206	Riserva Naturale Controllata Ripari di Giobbe
EUAP1 207	Riserva Naturale Controllata Marina di Vasto
EUAP0248	Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Fiume Pescara
EUAP0249	Riserva Naturale Guidata Zompo lo Schioppo
EUAP0542	Riserva Naturale Guidata del Fiume Vera
EUAP1069	Riserva Naturale Guidata Abetina di Rosello

EUAP1070	Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario
EUAP1088	Riserva Naturale Guidata Calanchi di Atri
EUAP1089	Riserva Naturale Guidata Monte Genzana e Alto Gizio
EUAP1090	Riserva Naturale Guidata Punta Aderci
EUAP1091	Riserva Naturale Guidata Gole di San Venanzio
EUAP1092	Riserva Naturale Guidata Bosco di don Venanzio
EUAP1093	Riserva Naturale Guidata Monte Salviano
EUAP1165	Riserva Naturale Guidata Lecceta di Torino di Sangro
EUAP1166	Riserva Naturale Guidata Cascate del verde
EUAP1164	Riserva Naturale Provinciale Pineta Dannunziana
EUAP0244	Riserva Naturale Speciale Grotte di Pietrasecca
<b>Oasi Naturali</b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
EUAP0990	Oasi Naturale Abetina di Selva Grande
<b>Parchi Suburbani</b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
EUAP1094	Parco Suburbano Sorgenti sulfuree del Lavinio
<b>Parchi Territoriali Attrezzati</b>	
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>
EUAP0415	Parco Territoriale Attrezzato Fiume Fiumetto
EUAP0416	Parco Territoriale Attrezzato Vicoli
EUAP0545	Parco Territoriale Attrezzato Annunziata
EUAP1095	Parco Territoriale Attrezzato Fiume Vomano

Per quanto riguarda le Zone Umide di Interesse Internazionale, non si registra la presenza di tali aree nel territorio costiero abruzzese. L'unica Zona Umida Abruzzese è rappresentata dal Lago di Barrea ubicato nell'entroterra al confine con le Regioni Lazio e Molise.

I Parchi Nazionali (Abruzzo - EUAP0001, Gran Sasso - EUAP0007 e Majella - EUAP0013) e Regionali (Sirente Velino EUAP0173) sono tutti localizzati nell'entroterra abruzzese.

Si evidenzia in particolare che, con Legge 23 Marzo 2001, No.93, è stato avviato l'iter di istituzione del "Parco Nazionale della Costa Teatina".

Allo stato attuale l'iter d'istituzione del Parco non risulta ancora concluso; i Comuni il cui territorio sarà incluso nell'area protetta stanno procedendo, ognuno per la propria parte, con la deliberazione di proposte di perimetrazione del Parco.

A tal proposito, il Consiglio Comunale di Ortona ha deliberato con provvedimento del 20 Febbraio 2013 la proposta di perimetrazione riportata nella figura seguente (Comune di Ortona, 2014).



### 5.2.3.3 Relazioni con il Progetto

Dall'esame della Figura 5.1 allegata è possibile valutare la presenza delle aree naturali protette più vicine all'area oggetto di intervento. Le aree considerate sono:

- EUAP1206 "Riserva Naturale Controllata Ripari di Giobbe" ubicata a oltre 7 km (pari a circa 4 Nm) di distanza;
- EUAP1205 "Riserva Naturale Controllata Punta dell'Acquabella" ubicata a oltre 9 km (pari a circa 5 Nm) di distanza;
- EUAP1204 "Riserva Naturale Controllata Grotta delle Farfalle" ubicata a oltre 12 km (pari a circa 7 Nm) di distanza;
- EUAP1164 "Riserva Naturale Provinciale Pineta Dannunziana" ubicata a oltre 18 km (pari a circa 10 Nm) di distanza;
- EUAP1165 "Riserva Naturale Guidata Lecceta di Torino di Sangro" ubicata a oltre 21 km (pari a circa 11 Nm) di distanza;
- EUAP0029 "Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena" ubicata a oltre 22 km (pari a circa 12 Nm) di distanza.

**In considerazione della distanza dall'area di prevista localizzazione del pozzo esplorativo Elsa 2 non si prevedono interferenze tra il progetto e le aree EUAP** (a tal proposito si veda anche quanto riportato nel Quadro di Riferimento Ambientale).

## 5.3 Aree Marine di Tutela o Vincolo

### 5.3.1 Zone di Tutela Biologica

#### 5.3.1.1 Inquadramento normativo

Le Zone di Tutela Biologica (ZTB) sono istituite con la finalità di proteggere gli ambiti marino-costieri caratterizzati dalla presenza di zone di mare riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche.

L'istituzione delle Zone di Tutela Biologica è prevista dalla normativa in materia di pesca marittima e, in particolare, da:

- Legge del 14 Luglio 1965, No. 963 recante disciplina della pesca marittima, modificata dai Decreti Legislativi No. 153 e No. 154 del 26 Maggio 2004 e successivamente abrogata dal D.Lgs No. 4 del 9 Gennaio 2012 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Ottobre 1968, No. 1639, recante il Regolamento per l'esecuzione della Legge del 14 Luglio 1965, No. 963 e, in particolare, dall'Art. 98 che stabilisce che l'istituzione di tali zone venga disposta sulla base di studi scientifici o tecnici;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 Giugno 2003 concernente il Piano di Protezione delle Risorse Acquatiche che, all'Art. 7, comma 1, statuisce l'istituzione di zone di tutela biologica da adottarsi ai sensi dell'Art. 98 sopra citato.

Le ZTB dell'area adriatica, istituite con appositi Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sono elencate nel seguito:

- ZTB "Miramare";

- ZTB "Tenue Chioggia";
- ZTB "Porto Falconera – Caorle";
- ZTB "Fuori Ravenna";
- ZTB "Barbare";
- ZTB "Area Tremiti";
- ZTB "Al largo delle coste della Puglia";
- ZTB "Fossa di Pomo".

Come si evince dalla figura seguente, le ZTB più prossime all'area oggetto di intervento sono quelle denominate "Area Tremiti" e "Fossa di Pomo".

La ZTB "Area Tremiti", istituita con Decreto Ministeriale del 18 Febbraio 2004, copre una superficie di circa 100 km<sup>2</sup> ed interessa un'area circonda che le Isole Tremiti. In tale area le attività di pesca sia professionale che sportiva nonché la navigazione e la balneazione sono disciplinate da apposito regolamento emanato al fine di tutelare gli ecosistemi presenti.

La ZTB "Fossa di Pomo", istituita con Decreto Ministeriale del 16 Giugno 1998, copre una superficie di mare pari a circa 2,000 km<sup>2</sup> e risiede sia in acque internazionali che in acque territoriali croate; la superficie Croata è pari a circa 2/3 della superficie totale mentre quella internazionale è pari a 1/3. La ZTB si estende oltre le 40 Nm dalle coste nazionali e l'isolotto croato di Pomo (Jabuka), nei pressi della fossa, determina la presenza delle acque territoriali croate (12 Nm dalla costa) all'interno della ZTB, con la conseguenza che il tratto di mare eventualmente a disposizione della flotta da pesca italiana e di altri paesi stranieri, si riduce ai circa 700-800 km<sup>2</sup> delle acque internazionali.



Figura 5.5: Zone di Tutela Biologica dell'Area Adriatica (Regione Abruzzo, 2006) e individuazione dell'area oggetto d'intervento

### 5.3.1.2 Relazioni con il Progetto

In considerazione delle distanze tra l'area di intervento e le ZTB evidenziate **non si riscontra alcun elemento di contrasto tra il progetto e le aree suddette.**

### 5.3.2 Zone Interdette alla Pesca, alla Navigazione e all'Ancoraggio

#### 5.3.2.1 Inquadramento

L'esame delle Figure 1.2a e 1.2b allegate al testo, nelle quali è riportato uno stralcio della Carta Nautica (rispettivamente in scala 1:250,000 e 1:100,000) per la rappresentazione dell'area vasta, evidenzia la presenza di:

- aree regolamentate in corrispondenza delle piattaforme petrolifere. Il campo in produzione più vicino è rappresentato da Santo Stefano Mare, ad una distanza di circa 21.5 km (pari a circa 11.6 Nm) a Sud Est dell'area di progetto;
- diverse zone ittiche protette nei tratti di mare più prossimi alla costa, la più vicina delle quali risulta ad una distanza di circa 7 km (3.8 Nm) in direzione Sud rispetto all'area di progetto;
- alcune zone di ancoraggio, la più vicina delle quali è rappresentata da una zona di forma circolare, situata a Sud Ovest ad una distanza di circa 3 km (pari a circa 1.6 Nm) dall'area di progetto.

Per quanto concerne la presenza di allevamenti ittici o di molluschi, nella Carta Nautica in scala 1:250,000<sup>3</sup> (si veda la Figura 1.2a allegata) viene indicata la presenza di un impianto all'interno dell'area del permesso, a Nord Ovest rispetto all'area di progetto, mentre nella Carta Nautica in scala 1:100,000<sup>4</sup> (si veda la Figura 1.2b allegata), di maggior dettaglio, non risultano indicazioni in merito. Al riguardo si evidenzia che, dalle informazioni fornite dalle Autorità competenti, tale impianto non risulta attivo (Capitaneria di Porto di Ortona, 2013) e la concessione per impianto di mitilicoltura risulta attualmente scaduta ed in attesa di voltura (Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, 2013; 2014).

Per quanto di competenza della Capitaneria di Porto di Ortona, sono state emesse, in particolare, le seguenti Ordinanze (Capitaneria di Porto di Ortona, 2014):

- 31/12, 27/12, 46/11, 43/11 e 60/10, recanti interdizioni alla navigazione in zone di mare ubicate nei pressi della costa di Ortona (località Fossacesia Marina, San Donato e Punta Cavalluccio) per rinvenimento di presunti ordigni bellici;
- 85/11, recante disposizioni e divieti relativi alla presenza di una piattaforma offshore denominata "Posidonia" e adibita in parte a impianto di molluschicoltura (situata a Nord Ovest a circa 12 km, pari a circa 6.5 Nm, dall'area di progetto);
- 86/08, recante interdizioni al transito, all'ancoraggio, all'ormeggio e alla pesca in prossimità delle piattaforme offshore dei campi Rospo Mare e Santo Stefano Mare e della testa pozzo Ombrina Mare 2 e divieti di ancoraggio e pesca a strascico, nonché qualsiasi altra attività che possa interessare il fondo marino, laddove sono presenti condotte sottomarine;
- 58/08, recante divieti in merito alla presenza della piattaforma monotubolare Ombrina Mare 2.

### 5.3.2.2 Relazioni con il Progetto

Sulla base di quanto sopra riportato, **non si rilevano interferenze del progetto con aree destinate ad allevamento ittico o di mitili, zone ittiche protette e altre aree regolamentate o soggette a vincoli/restrizioni alla pesca, navigazione ed ancoraggio.**

### 5.3.3 Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico

#### 5.3.3.1 Inquadramento Normativo

La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo è l'organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ed articolazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo. Essa svolge attività di tutela, conservazione, ricerca, promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico regionale. La tutela, in particolare, consiste nell'esercizio

<sup>3</sup> Aggiornamento Avvisi ai Naviganti 2011 e 2013

<sup>4</sup> Aggiornamento Avviso ai Naviganti 2012

delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette ad individuare, tramite un costante monitoraggio, i beni archeologici esistenti sul territorio ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica utilità. La Legge No. 1089 del 1939 ha regolato la materia della tutela fino all'emanazione del D.Lgs. No 42 del 2004 e s.m.i., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Sono connessi alle attività di tutela gli scavi archeologici programmati, le indagini archeologiche preventive a lavori pubblici e privati in aree vincolate o a rischio archeologico, il controllo degli scavi in concessione (cioè condotti da soggetti autorizzati dal MiBACT), il recupero del patrimonio archeologico e la prescrizione delle misure per la salvaguardia, la proposta di provvedimenti per la protezione del patrimonio archeologico (dichiarazioni di interesse, vincoli), l'espressione del parere di competenza nelle procedure di verifica di interesse culturale e sui progetti presentati nonché l'esame dei progetti pubblici per la verifica dell'impatto archeologico.

Per quanto riguarda i beni archeologici in mare, il MiBACT ha lanciato un progetto denominato "Archeomar" con lo scopo di censire il patrimonio archeologico sommerso e realizzare una Carta archeologica dei mari italiani. Fino ad oggi, il progetto ha riguardato le regioni Campania, Basilicata, Calabria e Puglia (progetto "Archeomar 1" conclusosi nel 2008) e le regioni Lazio e Toscana (progetto "Archeomar 2" conclusosi nel 2011).

### 5.3.3.2 Relazioni con il Progetto

La Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, con sede a Chieti, segnala presenze archeologiche nell'area del porto di Vasto e nella Piana di Punta Penna sede, nell'antichità, di un importante insediamento frentano tra il III e il II secolo a.C.. La stessa area risulta interessata dalla presenza del centro portuale di "Pennaluce" (Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico - Arcadria) costruito nel quarto decennio del Duecento da Federico II; nello specifico, Punta Penna dista circa 30 km dall'area interessata dal progetto. Inoltre, campagne di scavi lungo la costa abruzzese tra Pescara e Lanciano hanno portato alla luce numerosi reperti storici risalenti al VI e VII secolo d.C., testimonianze dei rapporti commerciali presenti nella regione adriatica a quell'epoca.

All'interno dell'area vasta si segnala la presenza di alcuni relitti (si veda la Figura 1.2), situati tutti ad una distanza significativa dall'area di progetto; il più vicino è ubicato ad una distanza di circa 5 km (pari a circa 3 Nm). Con riferimento alle aree direttamente interessate dal progetto, **si evidenzia che le indagini geofisiche condotte nel 2010 non hanno rilevato la presenza di target ascrivibili a oggetti di origine antropica nell'area d'interesse. La presenza di eventuali elementi d'interesse potrà essere ulteriormente verificata nel corso delle indagini preliminari all'installazione della piattaforma.**

## 5.4 Aree Sottoposte a Restrizioni di Natura Militare

### 5.4.1 Inquadramento Normativo

Lungo le coste italiane esistono alcune zone di mare nelle quali sono saltuariamente eseguite esercitazioni navali di Unità di superficie e di sommergibili, di tiro, di bombardamento, di dragaggio ed anfibia. Dette zone sono pertanto soggette a particolari tipi di regolamentazioni dei quali viene data notizia a mezzo di apposito Avviso ai Naviganti. I tipi di regolamentazione che possono essere istituiti sono:

- interdizione alla navigazione od avvisi di pericolosità all'interno delle acque territoriali;
- avvisi di pericolosità nelle acque extraterritoriali.

Ciascuna zona di esercitazione è indicata con una lettera alfabetica seguita da cifre, il cui significato è in sigle il seguente:

- lettera distintiva (indica il tipo di attività che causa l'interdizione o la pericolosità della zona);

- i numeri (la prima delle cifre individua il tipo di zona ed è uguale per tutte le zone dello stesso tipo, la seconda cifra individua il Dipartimento M.M. o C.M.M.A. di giurisdizione);
- le ulteriori cifre identificano la zona specifica.

La lettera distintiva di zona e la corrispondente prima cifra sono:

- T: zone impiegate per esercitazioni di tiro (Mare - Terra);
- E: zone impiegate per esercitazione di tiro (Terra - Mare);
- M: zone in cui sono presenti ostacoli subacquei (Esercitazioni di dragaggio);
- S: zone nelle quali vengono svolte esercitazioni con sommergibili.

Oltre a queste aree esistono altre zone soggette a restrizione dello spazio aereo la cui perimetrazione è ricavata da "Pubblicazione Informazioni Aeronautiche, edita dall'Ente Nazionale di Assistenza al Volo" e riportata nella cartografia dall'Istituto Idrografico della Marina, uno stralcio della quale è riportato nella seguente Figura 5.6. Anche queste zone sono identificate con una lettera, indicante il tipo di restrizione in atto, seguita da un numero che identifica la zona specifica.

#### 5.4.2 Relazioni con il Progetto

Di seguito si riporta uno stralcio della Carta Nautica riportante "Zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali di tiro e delle zone dello spazio aereo soggette a restrizioni" con l'ubicazione dell'area di interesse.

Dall'analisi della Figura 5.6, è possibile dedurre che **l'area interessata dal progetto non è ubicata all'interno di zone soggette a restrizioni di natura militare**. Le aree militari più prossime sono indicate e riportate sul fascicolo "Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2013", emesso dall'Istituto Idrografico della Marina, come:

- Zona E 341 - Località Vasto

*Parallelo*

42° 07' 00" N - Costa

*Meridiani*

014° 44' 00" E - 014° 47' 00" E

- Zona R 118 A - Località Termoli

41° 40' 00" N - 015° 16' 00" E

42° 00' 00" N - 014° 42' 00" E

42° 17' 00" N - 014° 50' 00" E

42° 20' 00" N - 015° 04' 00" E

42° 03' 00" N - 015° 28' 00" E

41° 40' 00" N - 015° 16' 00" E

*"Traffico aereo proibito dalla superficie sino al livello di volo (flight-level-FL) 150 (circa 4,800 m) durante i periodi di reale occupazione per attività militare. Attiva con preavviso a mezzo NOTAM".*




Figura 5.6: Stralcio della Carta Nautica No. 1050 recante "Zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali di tiro e delle zone dello spazio aereo soggette a restrizioni" (Istituto Idrografico della Marina, 2010) e individuazione dell'area oggetto d'intervento

## 6 ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO LOCALE

Nell'ambito dell'analisi delle dinamiche di sviluppo locale sono stati inoltre individuati ed analizzati i progetti e gli strumenti di pianificazione e programmazione attivati a livello locale, orientati allo sviluppo del territorio. Tale analisi specifica ha avuto l'obiettivo di comprendere la dimensione strategica del territorio prospiciente l'area interessata dal progetto esplorativo Elsa 2 e valutare se e come quest'ultimo si inserisca nelle dinamiche di sviluppo locale.

### 6.1 Progetti, Piani e Programmi in Ambito Locale

L'analisi delle dinamiche di sviluppo locale è stata condotta attraverso uno studio dedicato svolto da terzi a partire dall'individuazione dei progetti e degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale attivati a livello locale considerando i seguenti ambiti di ricerca:

- amministrativo: centralità amministrativa del territorio comunale di Ortona che costituisce il baricentro geografico rispetto al progetto proposto;
- territoriale: area di costa entro le 12 miglia nautiche dall'area di intervento che comprende i Comuni di Pescara, Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro;
- progettuale: area definita dalle reti locali, stabili o temporanee, di cui fanno parte i Comuni di cui sopra e la capacità di autoprogettare e autogestire il proprio sviluppo.

La ricerca ha, inoltre, tenuto conto dei seguenti criteri di selezione:

- sovracomunalità: in termini di territorio coinvolto dal progetto, piano o programma (almeno due dei Comuni costieri sopra riportati) e di ricaduta delle azioni (almeno un Comune);
- cronologia: arco temporale coincidente con il settennio di programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013.

Sulla base dei suddetti criteri sono stati individuati i seguenti progetti, piani e programmi attivati in ambito locale:

- Progetto *Sea Bridge*;
- Ampliamento del Porto di Ortona;
- Piano Strategico Macroarea Francavilla Ortona;
- Comprensorio Turistico della Costa dei Trabocchi;
- Sistema Territoriale Rurale Integrato di Qualità;
- PIT Comprensorio Pescara - Pescara Provincia di Turismo;
- Via Verde Costa Teatina;
- GAC Costa dei Trabocchi;
- Patto per lo Sviluppo dell'Abruzzo.

La descrizione di tali progetti, piani e programmi attivati in ambito locale è riportata nella tabella seguente.

**Tabella 6.1: Progetti, Piani e Programmi di Ambito Locale**

Denominazione	Descrizione Generale
Progetto <i>Sea Bridge</i>	Il progetto è volto allo sviluppo e al potenziamento delle reti di trasporto via mare al fine di connettere la Regione Abruzzo con le più importanti direttrici paneuropee (Corridoio V e Corridoio VIII), favorendo la cooperazione tra i due versanti adriatici e gli scambi transfrontalieri di persone e merci, ottimizzandone i flussi.
Ampliamento del Porto di Ortona	Potenziamento della logistica e intermodalità del Porto di Ortona in termini di trasporto merci verso l'Est Europa e il Medio Oriente. Futuri interventi saranno volti al raggiungimento di una connessione tra il Porto di Ortona e le strutture intermodali, con particolare riferimento all'Interporto Val Pescara. Le azioni previste dal Piano Regolatore Portuale vigente riguardano lavori di banchinamento dell'avamposto, prolungamento del molo Sud, dragaggio del bacino portuale e del canale di accesso.
Piano Strategico Macroarea Francavilla Ortona	Il Piano è improntato sullo sviluppo locale condiviso tra tutti gli attori locali attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riequilibrio territoriale in termini di perequazione territoriale dei pesi abitativi;</li> <li>▪ definizione di una rete ecologica a salvaguardia delle aree e dei segmenti di continuità vegetazionale;</li> <li>▪ contenimento dell'uso del suolo e attivazione di politiche di riuso e delocalizzazione;</li> <li>▪ fruizione delle aree verdi e attrezzate per il tempo libero.</li> </ul>
Comprensorio Turistico della Costa dei Trabocchi	Il progetto consiste in uno studio di fattibilità per la realizzazione di un Comprensorio Turistico della Costa dei Trabocchi che riguarda i seguenti ambiti territoriali: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fascia marina costiera;</li> <li>▪ fascia via verde;</li> <li>▪ fascia entroterra.</li> </ul> Il progetto, oltre a comprendere studi, dati ed analisi sul sistema turistico locale, individua strategie di <i>marketing</i> territoriale ed interventi sul sistema infrastrutturale, dell'accoglienza turistica e della formazione degli operatori del settore. Il progetto vede il coinvolgimento dei principali attori economici del territorio ed è finalizzato alla promozione del territorio e alla costruzione di un'economia basata sul turismo leggero e sulle produzioni locali di qualità.
Sistema Territoriale Rurale Integrato di Qualità	Il Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale (GAL) Terre Pescaresi è rivolto alla promozione della qualità dell'offerta territoriale con particolare riferimento al patrimonio ambientale e agro-silvo-pastorale nell'ottica di uno sviluppo economico rurale sostenibile.
PIT Comprensorio Pescarese - Pescara Provincia di Turismo	Il Piano Integrato Territoriale (PIT) della Provincia di Pescara è orientato a superare il carico dell'attività industriale, per la maggior parte dismessa, e a riequilibrare le obsolescenze del comparto turistico puntando ad una valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio. Il PIT è particolarmente rivolto al settore turistico, con riferimento agli attori che svolgono un'attività diretta (ad es. esercizi alberghieri) e a quelli che

Denominazione	Descrizione Generale
	oltre a soddisfare la domanda sono destinati anche ai residenti (ad es. servizi ricreativi).
Via Verde Costa Teatina	<p>Il progetto prevede il recupero di 47 km di sedime ferroviario dismesso lungo la costa teatina e si inserisce nell'ambito di un Progetto Speciale Territoriale che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la valorizzazione del sistema ambientale inteso come patrimonio di risorse identitarie;</li> <li>▪ la valorizzazione e il monitoraggio delle attività legate al mare, compreso i fondali e la qualità delle acque;</li> <li>▪ la promozione e l'attrezzamento degli arenili poco fruiti, coerentemente con il sistema dei trabocchi;</li> <li>▪ il potenziamento delle relazioni tra i centri storici e le borgate marine;</li> <li>▪ la tutela e lo sviluppo delle attività agricole nelle colline costiere e retrocostiere e il restauro del paesaggio agricolo;</li> <li>▪ la limitazione del consumo del suolo e il consolidamento del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>▪ la connessione dell'ambito territoriale costiero con quello retrocostiero e vallivo.</li> </ul>
GAC Costa dei Trabocchi	<p>Il Gruppo di Azione Costiera (GAC) ha l'obiettivo, nell'ambito delle politiche regionali del settore della pesca, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rafforzare la competitività delle zone di pesca della costa teatina;</li> <li>▪ ristrutturare e orientare le attività economiche al fine di limitare lo sforzo di pesca;</li> <li>▪ diversificare le attività dei pescatori e aggiungere valore ai prodotti ittici;</li> <li>▪ sostenere la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità.</li> </ul>
Patto per lo Sviluppo dell'Abruzzo	<p>Il Patto consiste in un accordo tra la Regione Abruzzo, Organizzazioni sindacali e datoriali e altri soggetti del paternariato economico-sociale, volto alla condivisione di scelte e priorità, nonché degli interventi conseguenti, nell'ottica della cooperazione e della sinergia di azione.</p>

I progetti e gli strumenti di pianificazione e programmazione di ambito locale individuati ed analizzati evidenziano un carattere multisettoriale in quanto prevedono azioni differenti in più settori di intervento (turismo, ambiente, portualità e pesca sono i settori maggiormente considerati), come evidenziato nella figura seguente.




Figura 6.1: Progetti, Piani e Programmi individuati in ambito locale

### 6.1.1 Relazioni con il Progetto

In relazione alle caratteristiche del progetto di perforazione del pozzo esplorativo Elsa 2 e con particolare riferimento alla sua ubicazione (oltre 7 km dalla costa), alla sua limitata durata (circa 5 mesi), nonché al previsto impiego del Porto di Ortona come infrastruttura di riferimento per le unità navali da impiegarsi, al previsto periodo di esecuzione delle attività ovvero a bassa affluenza turistica e alla particolare attenzione che sarà riposta da parte di Petroceltic verso le attività di pesca svolte regolarmente nell'area, **le attività in progetto non appaiono in contrasto con gli indirizzi strategici contenuti nei progetti, nei piani e nei programmi di ambito locale individuati ed analizzati.**

## Riferimenti

Capitaneria di Porto – Compartimento Marittimo di Ortona, 2014, Sito web: [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), consultato a Giugno 2014.

Capitaneria di Porto di Ortona, 2013, Phone-Call del 18 Aprile 2013 (Doc. No. 13-049-C3).

Comune di Ortona, 2014, Sito web: [www.comuneortona.ch.it](http://www.comuneortona.ch.it), consultato a Giugno 2014.

International Maritime Organization (IMO), 2014, Sito web: [www.imo.org](http://www.imo.org), consultato a Giugno 2014.

Istituto Idrografico della Marina (IIM), 2013, "Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2013 e Avvisi ai Naviganti di Carattere Generale - Allegato al Fascicolo Avvisi ai Naviganti No. 1 – 2013".

Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA), 2014, Sito web: [www.strategiamarina.isprambiente.it](http://www.strategiamarina.isprambiente.it), consultato a Giugno 2014.

Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), 2003 "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas). Relazione Finale".

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), 2013, "Strategia Energetica Nazionale".

Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (Ufficio del Demanio Marittimo), 2013, Comunicazione via e-mail del 30 Aprile 2013 (Doc. No. 13-049-B32).

Regione Abruzzo - Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (Ufficio del Demanio Marittimo), 2014, Phone-Call del 16 Giugno 2014 (Doc. No. 13-049-C6).

Regione Abruzzo, 2006, "Linee Guida e modalità di gestione della ZTB della Fossa di Pomo – Mare Adriatico centrale".

Regione Abruzzo, 2009, "Piano Energetico Regionale".

Regional Activity Center for Specially Protected Areas (RAC/SPA), 2014, Sito web: [www.rac-spa.org](http://www.rac-spa.org), consultato a Giugno 2014.

United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan (UNEP-MAP), 2014, Sito web: [www.unepmap.org](http://www.unepmap.org), consultato a Giugno 2014.

## Siti Web Consultati

Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG), Sito web: [www.unmig.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.unmig.sviluppoeconomico.gov.it), consultato a Giugno 2014.

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Sito web: <http://www.minambiente.it>, consultato a Giugno 2014.